

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1351 e 1249-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MURMURA)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Istituzione dei tribunali amministrativi regionali (n. 1351)

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 ottobre 1970, risultante dall'unificazione

DEL

DISEGNO DI LEGGE

(V. Stampato n. 434)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro del Tesoro

E DEL

DISEGNO DI LEGGE

(V. Stampato n. 639)

d'iniziativa dei deputati LUZZATTO, LATTANZI, CACCIATORE,
GRANZOTTO, MAZZOLA e MINASI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 ottobre 1970*

Norme generali sull'azione e sul procedimento amministrativo.
Istituzione dei Tribunali amministrativi (n. 1249)

**d'iniziativa dei senatori ZUCCALA', PIERACCINI, MANCINI, BANFI, BERMANI,
ARNONE, BARDI, CALEFFI, FORMICA, CIPELLINI e DE MATTEIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 1970

Comunicata alla Presidenza il 20 ottobre 1971

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema della organizzazione periferica e decentrata di un sistema di giustizia amministrativa, non nuovo nel nostro Paese — tanto che a tale esigenza si era provveduto, sia pure parzialmente, con le Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale — è divenuto pressante ed attualissimo quando, alla luce del chiaro disposto costituzionale (art. 125, secondo comma: « Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica ») ed in considerazione delle storture esistenti, la Corte costituzionale, con sentenza n. 30 del 20 marzo 1967, dichiarò l'illegittimità dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 203, con la conseguenza di impedire il funzionamento delle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale con la correlata proposizione di un ampio ventaglio di questioni sul giudice cui ricorrere per ottenere tutela nelle materie a detto organo riservate.

Si ebbero, pertanto, all'inizio della presente legislatura ed alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 434 del 1° ottobre 1968 d'iniziativa del Governo e il disegno di legge n. 639 in data 11 novembre 1968 degli onorevoli Luzzatto ed altri, cui seguì presso il Senato il disegno di legge n. 1249 dei senatori Zuccalà ed altri, tutti ormai rimessi alla nostra cognizione, dopo l'ampia deliberazione fatta dei primi due nell'altro ramo del Parlamento, che ha anche concordemente licenziato una nuova ed ampia normativa, non immune — come tutte le cose umane — da alcune deficienze sulle quali son lecite perplessità e dubbi, e che la nostra 1^a Commissione ha ampiamente discusso.

Alla ricordata decisione della Corte costituzionale, limitante il suo giudizio alle norme sulla competenza e sul relativo procedimento, hanno fatto seguito altre due decisioni — la n. 33 del 20 aprile e la n. 49 del 27 maggio 1968 — con le quali si dichiarò l'illegittimità costituzionale delle norme disciplinanti le attribuzioni giurisdizionali delle Giunte provinciali amministrative, ed il relativo proce-

dimento, norme contenute nei titoli I e II del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058.

Onorevoli senatori, alcuni autori e cultori di diritto, ritenendo differibile una nuova normativa specie se non ampiamente approfondita e postulando nel contempo l'opportunità di un rinvio della trattazione della materia, anche perchè, con la eliminazione delle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale, le questioni, ad esse in primo grado prima rimesse, ricadono nella competenza del Consiglio di Stato od in quella dell'autorità giudiziaria ordinaria, sulla base della nota giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Cassazione, (che è venuta così a colmare in via interpretativa un vuoto normativo) hanno ritenuto che la materia possa essere rielaborata nel quadro della revisione generale dell'azione amministrativa.

Siffatto argomentare, a prescindere dalla attuale innegabile circostanza che la nascita dell'Ente regione impone ed esige anche in questa materia organi di giustizia dimensionalmente analoghi, cozza, però, contro il principio del doppio grado di giurisdizione (esigenza prioritaria in uno Stato di diritto) e contro il decentramento della giustizia amministrativa sancito dall'articolo 125 della Costituzione, rispondente al bisogno di consentire a tutti la possibilità di provvedere alla tutela dei propri diritti ed interessi: tanto che anche il Consiglio superiore della magistratura, indicandolo come « il caso limite dei vuoti legislativi da colmare », ne ha segnalato la urgenza e la indifferibilità.

Tale valutazione ha costantemente guidato in questa legislatura le forze politiche e la migliore dottrina, tanto che, se non concordemente, certo in nettissima maggioranza, si reputa indispensabile la conclusione dell'iter legislativo del disegno di legge al fine di colmare una lacuna gravissima, evidenziabile specialmente in periferia, ove maggiore è la esigenza di una giustizia amministrativa a tutela dei cittadini, con la realizzazione del doppio grado, integralmente recepito nella nostra giustizia civile e penale.

Il Giannini (Giur. Cost. 1968 - 3 - 767) affermò in ordine al rapporto tra i tribunali amministrativi regionali e l'attuale assetto

del contenzioso amministrativo, la possibilità delle tre seguenti soluzioni:

1) l'inclusione dei tribunali amministrativi regionali nell'ordine giudiziario consentendo l'appello avverso talune sentenze al Consiglio di Stato;

2) la possibilità di costituire i tribunali amministrativi regionali come giurisdizioni speciali non obbligatoriamente rispondenti alle preesistenti giurisdizioni amministrative;

3) l'inserimento dei tribunali amministrativi regionali nella giurisdizione amministrativa « intesa come un complesso avente al vertice il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ».

In questa terza soluzione, di certo la più piana e forse anche la meno innovatrice, si muove il presente disegno di legge, le cui caratteristiche essenziali andiamo di seguito ad indicare.

Composizione e costituzione.

Questo aspetto del problema è di certo assai importante, dappoichè tale punto determinerà l'idoneità dell'inserimento in un sistema vigile ed operante di giustizia, puntuale con l'ordinamento costituzionale. Si ripropone, a questo punto, il problema del giudice togato e di quello laico, risolto, dopo lunghi dibattiti, dal costituente con l'articolo 102 (che prevede « la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia »): e sul quale vi sono state — e tuttora permangono — numerose, e dottrinariamente assai valide, discussioni.

Il problema è stato risolto dalla Camera dei deputati e dalla nostra 1^a Commissione in maniera differente: la prima costituzione (art. 41) avviene con i cosiddetti assessori (maggioranza laica, pertanto, accogliente, secondo alcuni, la previsione costituzionale della diretta partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia, mentre altri sostengono essere il principio sostanzialmente eluso, avvenendo le nomine a scelta e non elettivamente, essendo i prescelti espressione del Governo e della Pubblica amministrazione); in un secondo tempo, i collegi giudicanti

dovranno mutare la loro composizione risultandone, così, capovolto lo stesso criterio costitutivo.

L'aspetto della composizione o costituzione dei tribunali amministrativi regionali è problema di notevole rilevanza, ricollegandosi all'elettività del giudice: e, quindi, al principio di democraticità, immanente al nostro ordinamento costituzionale. Questo realizzerebbe, secondo alcuni, una aspirazione largamente diffusa, tra gli operatori del diritto, consentendo, nel contempo, l'utilizzazione di esperti nel campo dell'amministrazione locale — idonei a conferire concretezza e rispondenza popolare alle decisioni —, nonché una adesione al precetto costituzionale circa la partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia esprimendosi nella rappresentatività qualificante la giustizia amministrativa.

I sostenitori, però, di questa impostazione, nel mentre scartano ed escludono tassativamente l'elezione popolare e diretta dei giudici laici, del tutto estranea al nostro ordinamento costituzionale, indicano una scelta di secondo grado (elezione con schede limitate ad un solo nome da parte del Consiglio regionale), che offre parecchi fondati dubbi di legittimità costituzionale, alcuni evidenziati in pronunce della Corte costituzionale (sentenza n. 49 del 25 maggio 1968).

Ma oltre ai dubbi di costituzionalità, altre ragioni (e di opportunità) hanno determinato la maggioranza della Commissione a respingere la suddetta proposta: e cioè, la esigenza di effettiva indipendenza nell'amministrazione della giustizia attraverso giudici professionali, atti a dare maggiori garanzie di obiettività e di imparzialità, le tante preoccupazioni esistenti nella giustizia penale in ordine alla composizione delle giurie popolari, l'elevato grado di tecnicità del diritto amministrativo.

La nostra netta opposizione a questa proposta nasce dalla necessità della difesa di interessi fondamentali del cittadino e della Pubblica amministrazione, che si esprimono nella effettività dell'indipendenza e nella rispondenza delle pronunce giurisdizionali al diritto vigente e non al suo futuribile. Questa considerazione esige scelte per concorso

tra personale particolarmente esperto scelto anche tra amministratori locali ed operatori del diritto, onde offrire ai tribunali amministrativi regionali elementi che, provenendo da reali ed effettive attività in seno alla professione ed alla Amministrazione, sono portatori di un sostanzioso bagaglio di concrete esperienze, da utilizzare nelle molte e difficili funzioni giurisdizionali.

Presidenza dei tribunali amministrativi regionali.

Si è lungamente trattato il problema dell'incarico presidenziale: e, nel confermare la reiezione della proposta originaria del Governo circa la assegnazione di un unico presidente a due tribunali amministrativi regionali contigui, la 1^a Commissione ha approvato la attribuzione dell'oneroso incarico a presidenti di sezione del Consiglio di Stato od a consiglieri di Stato anziani — limitandosi ai primi la presidenza dei tribunali con più sezioni — anche in omaggio alla lunga e gloriosa tradizione interpretativa e costruttiva del nostro diritto amministrativo svolta dal Consiglio di Stato, che, di certo, non interromperà, sia pure in secondo grado, detta insostituibile funzione!

Competenza.

Allorquando si discute su questo delicato punto risorgono molteplici polemiche, sulla base di un ventaglio di soluzioni, non limitate alla sola giurisdizione contabile periferica, ma estese anche alla giurisdizione in materia pensionistica ed in quella tributaria.

Sulla prima, contenuta nel progetto Luzatto ed in quello Zuccalà ed altri, risalente anche ad una proposta Lucifredi del 1954, si è largamente trattato in Commissione, ripetendosi valutazioni e considerazioni già svolte in sede di esame del disegno di legge sulle Sezioni regionali della Corte dei conti e che possono così sintetizzarsi:

a) carattere giurisdizionale dell'accertamento delle responsabilità in materia di con-

ti, con la conseguenza che il carico ed il discarico debbano avvenire con decisione di un giudice, suscettibile di passaggio in giudicato;

b) impossibilità costituzionale di sottrarre alla Corte dei conti la cognizione di controversie nella suindicata materia contabile, come ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale, nonchè dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti;

c) ibridismo dell'accentramento in un unico organo delle due giurisdizioni, per la irreversibile diversità strutturale degli organi della giurisdizione contabile, caratterizzati dalla onnipresenza del Pubblico ministero; per la varietà delle due procedure, atteso il carattere intensamente ufficioso e sindacatorio della giurisdizione contabile; per l'anomalo ed assurdo sistema « biforcuto » della impugnativa sulle decisioni emesse dagli organi di primo grado.

Sulla seconda proposta (l'estensione della competenza alle questioni di lesione dei diritti soggettivi ed alle controversie tributarie e pensionistiche), a prescindere da valutazioni di legittimità costituzionale sul primo problema anche in relazione all'articolo 113 della Costituzione, occorre rilevare come l'ampiezza delle competenze avrebbe di certo reso asfittico, se non addirittura soffocato il nascente organismo, cui, invece, deve essere consentita una vita effettiva anche per rispondere all'ansia di decisioni che è assai avvertita nell'opinione pubblica: e non solo tra i cultori del diritto!

Si è, pertanto, stabilito all'articolo 2 del disegno di legge che il tribunale amministrativo regionale decide, elencando le materie e non operando un rinvio, sui ricorsi già attribuiti alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale; nonchè sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi, ancorchè non definitivi:

1) dagli organi periferici dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale, aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale;

2) dagli enti pubblici non territoriali aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale e che esclusivamente nei limiti della medesima esercitano la loro attività;

3) dagli enti pubblici territoriali compresi nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale.

Detta normativa estende ed amplia la categoria della giurisdizione esclusiva in materia di concessioni di beni e di servizi pubblici col sottrarla all'autorità giudiziaria ordinaria, recependo i suggerimenti formulati nel 1945 dalla Commissione Forti circa la concentrazione delle controversie presso il magistrato amministrativo, prescindendo dalla distinzione talora filiforme tra violazioni di diritti soggettivi e di interessi legittimi. Questa soluzione non trova di certo unanimi consensi, anzi ha dato e darà luogo ad opposizioni e contestazioni. Ma su di essa è opportuno insistere anche per rendere più agili e più accessibili le procedure!

Il punto, però, di maggiore disputa investe — ed è questa l'innovazione più incisiva rispetto al vigente sistema e più rivoluzionaria — l'introduzione del doppio grado di giurisdizione per gli atti dell'amministrazione diretta dello Stato e degli enti pubblici anche nazionali: e, cioè, la devoluzione in primo grado ai tribunali amministrativi regionali, qualunque sia l'autorità che ha emesso il provvedimento, e in seconda istanza al Consiglio di Stato.

È, certamente, questa una conquista innegabile di civiltà giuridica cui si oppongono, però, alcune osservazioni.

Il disegno di legge in oggetto istituisce i tribunali amministrativi regionali, quali organi di giustizia amministrativa di primo grado.

Nel definire le competenze di ciascun tribunale amministrativo regionale, il provvedimento s'ispira a un criterio di ripartizione territoriale, inteso ad evitare, per quanto possibile, al cittadino l'inconveniente — derivante dall'attuale sistema normativo — di dover adire un giudice lontano dalla sede dei propri interessi.

Invero, secondo il disegno di legge, ciascun tribunale amministrativo regionale è

competente a decidere i ricorsi avverso gli atti sia di enti pubblici territoriali compresi nella propria circoscrizione, sia di enti pubblici non territoriali a carattere regionale, sia di organi periferici dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale aventi sede nella circoscrizione.

Per gli atti emessi da organi centrali dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale, il disegno di legge si è ispirato allo stesso criterio di decentrare al massimo la competenza giurisdizionale, affidando a ciascun tribunale amministrativo regionale la decisione dei ricorsi avverso una serie importante e numerosa di atti: e, cioè, quelli la cui efficacia è limitata territorialmente alla circoscrizione del tribunale amministrativo regionale e quelli relativi a pubblici dipendenti in servizio presso uffici aventi sede nella circoscrizione stessa, prevedendo per gli altri atti la competenza del tribunale amministrativo regionale di Roma.

L'eventuale obiezione che, con questo sistema, si toglie al cittadino il suo giudice naturale, costringendo in qualche caso chi risiede in una regione a proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale di Roma appare priva di fondamento, in quanto — come si è detto — il provvedimento fa tutto il possibile per avvicinare il giudice di primo grado al titolare della posizione giuridica fatta valere in giudizio.

In proposito, deve distinguersi fra la giurisdizione generale di legittimità, in cui si fanno valere soltanto interessi legittimi, e la giurisdizione esclusiva, in cui si fanno valere anche diritti soggettivi (giurisdizione esclusiva che, in pratica, riguarda quasi esclusivamente il rapporto di pubblico impiego).

Quando si deduce in giudizio il diritto soggettivo, ossia un interesse esclusivo e proprio del soggetto, come tale direttamente protetto dall'ordinamento, può essere logico prendere in considerazione la situazione di quest'ultimo e tener conto del luogo dove egli si trova; ma il disegno di legge s'ispira proprio a questo principio, in quanto per i ricorsi dei pubblici dipendenti determina la competenza in funzione della loro residenza d'ufficio, sì che, in materia di diritti meramente patrimoniali, la compe-

tenza s'incentra proprio nel tribunale nel cui territorio il dipendente risiede.

Per gli interessi legittimi, ossia per quegli interessi che sono dall'ordinamento tutelati indirettamente in quanto coincidono con l'interesse pubblico, il concetto di giudice naturale non può prescindere dalla considerazione di questo ultimo interesse, appunto perchè prevalente, per sua stessa natura, sull'interesse del privato. E poichè dell'interesse pubblico è titolare in giudizio una determinata autorità amministrativa, è pienamente razionale e rispondente ai principi generali il criterio adottato di determinare la competenza in funzione della sede dell'organo che ha emanato l'atto, salva l'ipotesi in cui l'atto abbia efficacia limitata territorialmente, nel qual caso anche l'interesse pubblico, di cui si discute nel giudizio, ha una portata limitata nell'ambito regionale e ben può essere conosciuto dal tribunale amministrativo di quella stessa regione.

Se, dunque, permangono ipotesi in cui un cittadino debba rivolgersi al tribunale amministrativo regionale del Lazio, ciò avviene in quanto l'atto amministrativo impugnato e l'interesse pubblico in funzione del quale è stato emanato riguardano un ambito più vasto di quello regionale o si riferiscono, in modo inscindibile, a un gruppo di pubblici dipendenti addetti ad uffici aventi sede in regioni diverse (ad es.: scrutinio di promozione di impiegati statali).

In questi casi, il criterio prescelto per preferire uno all'altro tribunale amministrativo regionale, è stato quello di affidare la competenza al tribunale amministrativo della circoscrizione in cui ha sede l'autorità emanante.

Ritengo, però, che, quando le funzioni di amministrazione attiva sono svolte in sede ed a livello centrale, cioè con riguardo ad interessi unitari dello Stato, parimenti unitario e centrale debba essere l'organo giurisdizionale. Dove, invece, la stessa funzione viene esplicata con riguardo ad interessi locali, la cognizione delle relative controversie ben può essere affidata agli organi decentrati di giustizia amministrativa: in tal caso, il secondo grado di giurisdizione,

affidato al Consiglio di Stato, è correlativo alle funzioni di alta vigilanza che gli organi centrali dello Stato esercitano sugli organi statali periferici e sugli enti dislocati nel territorio nazionale.

Il sistema suggerito è ispirato al criterio che l'ordinamento degli organi di giustizia amministrativa debba corrispondere all'ordinamento degli organi e degli enti investiti di funzioni di amministrazione attiva: e la stessa Costituzione riconosce al Consiglio di Stato una funzione di ausiliarietà rispetto agli organi centrali di Governo, i cui atti, quindi, debbono essere portati, in unica istanza, all'esame dell'organo ausiliario.

Procedura (titolo III).

Vi è un richiamo puro e semplice alla regolamentazione procedurale per le controversie innanzi al Consiglio di Stato, salvo alcuni adattamenti di modesta entità, nonchè la previsione di future norme.

Si appuntano qui le critiche di alcuni anche autorevoli studiosi e dell'ANCI, i quali lamentano la carenza di tale normativa procedurale, ispirata alla considerazione ed alla previsione di un solo grado di giurisdizione: e questo a prescindere dalla indeterminatezza dei criteri per la stesura del nuovo regolamento.

Altri affermano, alla luce dell'esigenza di fornire alle parti nel procedimento garanzie effettive di eguaglianza, l'opportunità di un rinvio alle norme del Codice di procedura civile, del quale, nel contempo, si auspica la riforma.

Tale considerazione è, però, oltremodo negativa poichè il Codice di procedura civile è fatto per altro tipo di processi; esso, in pratica, e nonostante le affermazioni di oralità e concentrazione, si è appalesato defatigatorio e lungo sia per le molte preclusioni e decadenze non eliminate con la novella del 1952, sia per gli ampi poteri conferiti al giudice istruttore — sempre incaricato di una montagna di giudizi — (e questo si ripeterebbe nel settore *de quo*), ma soprattutto perchè viene segnalata, senza

precise indicazioni, la modifica dell'ordinamento che s'intende recepire!

Vi è, però, da rilevare, a sostegno della normativa approvata e riproposta, che la necessità di dar vita ai tribunali amministrativi regionali non consente una serie di norme completamente nuove, non sperimentate nel tempo, con la conseguenza innegabile di un rinvio ulteriore di tutto il settore della giustizia amministrativa, al quale, invece, è indispensabile trovare una sistemazione: senza nulla togliere, anzi proponendosi la riforma legislativa dell'intera materia.

Onorevoli senatori,

altro problema delicato, affrontato e risolto dal disegno di legge, concerne il numero e le sedi dei tribunali amministrativi regionali, per il quale si è inteso riferirsi al chiaro disposto dell'articolo 125 della Costituzione (« Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado... Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione »): ed in tal modo si è mantenuto il testo della Camera dei deputati, prevedendo la istituzione di un tribunale per ciascuna Regione, con sezioni staccate in sede diversa dal capoluogo per la Lombardia, l'Emilia-Romagna, gli Abruzzi, la Campania, la Puglia, la Calabria e la Sicilia sulla base delle comprovate esigenze di un rapido soddisfacimento delle richieste di giustizia e della notevole estensione di dette regioni. Per il Lazio, in considerazione del maggior lavoro gravante sul suo tribunale per la competenza ad esso attribuita in materia di ricorsi avverso operazioni di concorso e le relative graduatorie, per quella contro i provvedimenti presidenziali e ministeriali e contro quelli degli organi centrali degli enti nazionali, si prevedono invece ben tre sezioni.

Altri punti di particolare interesse e di squisita novità — con il che si sgonfia l'affermazione di quanti definiscono la presente una « timida iniziativa » — sono i seguenti:

1) obbligatorietà del patrocinio legale (art. 19);

2) facoltatività del ricorso gerarchico (art. 20);

3) determinazione di termini (artt. 21 e 22) idonei a sollecitare, pur nel quadro della indispensabile difesa dei contrapposti interessi, il corso delle procedure;

4) possibilità, per le materie in cui i tribunali amministrativi regionali hanno competenza esclusiva (art. 23), di condanna della Amministrazione al pagamento delle somme anche per risarcimento del danno, nonché dell'adozione di provvedimenti cautelari;

5) estensione del regolamento preventivo di giurisdizione, siccome previsto dal Codice di procedura civile (art. 27);

6) precisa disciplina delle ipotesi d'incompetenza territoriale anche allo scopo di evitare appelli meramente defatigatori (articolo 28);

7) competenza del Consiglio di Stato a sospendere la esecuzione di sentenze di primo grado che siano state appellate (art. 30);

8) regolamentazione dei rapporti di competenza tra il tribunale amministrativo regionale e la sezione staccata (art. 29);

9) disciplina del giudizio di ottemperanza (art. 34).

L'innovazione di maggior peso investe i rapporti tra ricorso gerarchico e ricorso giurisdizionale, fissati all'articolo 20 con l'alternatività tra di essi: onde consegue, ove proposto il ricorso gerarchico, l'ammissibilità dell'altro soltanto avverso la decisione emessa in sede gerarchica ovvero contro l'atto impugnato nell'ipotesi in cui detta decisione non avvenga entro novanta giorni. Al contrario, il ricorso gerarchico è precluso dalla presentazione di quello giurisdizionale.

Questo sistema mantiene in vita il ricorso gerarchico — da alcuni criticato perchè sprovvisto delle garanzie giurisdizionali e del contraddittorio — come richiesto anche dal progetto Zuccalà. Tale ricorso, informato alla responsabilizzazione della Pubblica amministrazione attraverso il riesame critico del proprio operato, sfugge e supera le lungaggini procedurali, è idoneo a rendere giustizia al cittadino anche per la sua gratuità, non è reso necessario per ottenere la definitività del provvedimento amministrativo.

Questa conclusione ha dettato la particolare disciplina per le ipotesi di pluralità di interessati.

Per quanto concerne, infine, l'articolo 51 relativo alla copertura finanziaria, pur rendendocisi conto che l'indicazione ivi contenuta è ormai superata, si è preferito non presentare precise proposte di modificazione, riservandoci di farlo durante la discussione in Assemblea, previa consultazione degli organi governativi competenti.

Ritengo, in conclusione, che il disegno di legge governativo possa e debba trovare consenso anche da parte di questa Assemblea.

Questa approvazione verrà a rappresentare, come giustamente auspica il disegno di legge n. 1249 dei senatori Zuccalà ed altri, un primo momento nella innovazione del comportamento della Pubblica amministrazione e dei rimedi, giuridicamente apprestati, a garanzia dei cittadini, spesso conculcati per forza del sistema defatigatorio ed arcaico, oltre che per la struttura mentale di alcuni burocrati.

A detto nuovo ordinamento hanno lungamente pensato — ed al loro pensiero hanno dato contenuto e carattere di proposta — congressi giuridici e l'Unione delle Curie, con la collaborazione di illustri studiosi ed operatori del diritto amministrativo, allo scopo di presentare un quadro ispirato a taluni principi [a) disciplina organica ed unitaria dell'azione della Pubblica amministrazione nei settori di sua competenza; b) requisiti uniformi degli atti amministrativi, con una ampia motivazione obbligatoria in alcuni casi; c) estensione ai procedimenti non giurisdizionali delle garanzie esistenti per quelli contenziosi; d) eliminazione delle decadenze e preclusioni non essenziali a fini di giustizia; e) facoltatività dei ricorsi non contenziosi ed uso assai largo di quello gerarchico per consentire alla Pubblica amministrazione il riesame concreto e sollecito del proprio operato; f) decorrenza dei termini dal momento della notifica *ad personam* resa obbligatoria per tutti gli altri] in buona parte racchiusi e proposti in una formulazione accoglibile nel disegno di legge d'iniziativa del senatore Zuccalà.

Questo nostro consenso ai principi non ci esime dal considerare opportuna, se non indispensabile, una più ampia articolazione normativa, idonea ad un discorso globale di riforma, ispirato alla Carta fondamentale e riflettente il principio del buon andamento, della efficienza e della imparzialità, collegato a quello della responsabilità per violazione dei diritti, nonchè il principio dell'azionabilità generale delle situazioni giuridiche soggettive del privato di fronte alla attività della Pubblica amministrazione nel che si sostanzia la parificazione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo e si svilisce il ruolo e la funzione di quello che il Benvenuti chiama il provvedimento amministrativo autoritario.

A questa impostazione segue l'esigenza normativa di una valutazione e di un esame del rapporto sostanziale dell'agire da parte della Pubblica amministrazione, non rappresentato di certo dal semplice schema documentale del provvedimento, investendo forse il fatto alla base del provvedere e che, come scrivono il Benvenuti, il Gasparri, il Nigro, il Pototschnig, corrisponde al merito stesso.

Così posto il problema e ricordando alcuni ordinamenti stranieri recenti (quello tedesco del 1960 che prevede un unico giudice amministrativo con cognizione su ogni controversia in cui sia parte la Pubblica amministrazione, sia prescindendo dalla distinzione tra interesse legittimo e diritto soggettivo, sia conferendo al predetto giudice i poteri di accertamento del fatto, di annullamento dell'atto e di condanna alla emanazione del provvedimento riparatore; quello, ancor più drastico ed interessante, dell'Austria, ove il giudice opera a monte del provvedimento o dell'atto, cioè nell'ambito del procedimento amministrativo, presentato « come modello e come contenuto di giustizia per mezzo di particolari formule di partecipazione del cittadino »: per cui al giudice spetta il controllo sulla situazione soggettiva procedimentale del cittadino nell'ambito del procedimento amministrativo), sorge l'esigenza della predisposizione di una legge sul procedimento amministrativo, sull'azione e sugli atti, che noi qui

intendiamo espressamente sollecitare, certi che l'approvazione del presente disegno di legge e lo schema di riforma del procedimento amministrativo predisposto dal Ministero per la riforma della Pubblica amministrazione ai sensi della delega concessa con la legge n. 775 del 1970 costituiscono il viatico per la globale revisione dell'intero sistema: tale è stato, infatti, lo spirito con cui la 1^a Commissione,

dando incarico al sottoscritto di stendere la relazione per l'Aula e proponendo lo stralcio delle parti del progetto Zuccalà (n. 1249) non interessate alla istituzione dei tribunali amministrativi regionali, ha approvato a maggioranza il disegno di legge n. 1351, nel quale si ritiene possa essere assorbita la restante parte del disegno di legge Zuccalà.

MURMURA, *relatore*

PARERE
DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1351

10 novembre 1970

La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge, comunica di non opporsi al suo ulteriore corso. Suggestisce, peraltro, che, ove la Commissione di merito lo ritenga opportuno, sia inserita la previsione di un congruo stanziamento anche per l'esercizio 1971.

F.to MARTINELLI

DISEGNO DI LEGGE n. 1351

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Istituzione dei tribunali amministrativi regionali

TITOLO I.

ISTITUZIONE E COMPETENZE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Art. 1.

(Istituzione dei tribunali amministrativi regionali. Sedi e sezioni staccate).

Sono istituiti tribunali amministrativi regionali, quali organi di giustizia amministrativa di primo grado.

Le loro circoscrizioni sono regionali e comprendono le province facenti parte delle singole regioni. Essi avranno sede nei capoluoghi di regione.

Nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Abruzzi, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia sono istituite sezioni staccate, le cui sedi e le cui circoscrizioni saranno stabilite nelle norme di attuazione della presente legge previste nell'articolo 48.

Una sezione staccata con ordinamento speciale sarà pure istituita nella regione Trentino-Alto Adige. Essa avrà sede a Bolzano e alla sua disciplina si provvede con altra legge.

Il tribunale amministrativo regionale del Lazio sarà composto di tre sezioni, tutte aventi sede a Roma.

Art. 2.

(Competenza dei tribunali amministrativi regionali su atti dell'amministrazione locale).

Il tribunale amministrativo regionale decide:

a) sui ricorsi già attribuiti dagli articoli 1 e 4 del testo unico approvato con regio

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Istituzione dei tribunali amministrativi regionali

TITOLO I.

ISTITUZIONE E COMPETENZE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Art. 1.

*(Istituzione dei tribunali amministrativi regionali. Sedi e sezioni staccate).**Identico.*

Le loro circoscrizioni sono regionali e comprendono le province facenti parte delle singole regioni. Essi hanno sede nei capoluoghi di regione.

Nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Abruzzi, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia sono istituite sezioni staccate, le cui sedi e le cui circoscrizioni saranno stabilite nelle norme di attuazione della presente legge previste nell'articolo 49.

Una sezione staccata con ordinamento speciale è pure istituita nella regione Trentino-Alto Adige. Essa ha sede a Bolzano e alla sua disciplina si provvede con altra legge.

Il tribunale amministrativo regionale del Lazio è composto di tre sezioni, con sede a Roma.

Art. 2.

*(Competenza dei tribunali amministrativi regionali su atti dell'amministrazione locale).**Identico:*

a): 1) sui ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli comunali relative alle istituzioni

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

decreto 26 giugno 1924, n. 1058, e successive modificazioni, alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

fatte a pro' delle generalità degli abitanti dei Comuni o delle loro frazioni, alle quali non siano applicabili le regole delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, come pure agli interessi dei parrocchiani, alla sorveglianza ed alla revisione dei conti delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni sussidiate dal Comune, ai termini degli articoli 132 e 133 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

2) sui ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali relative all'esecuzione di opere attorno a costruzioni di cui le leggi pongano eventualmente il ristabilimento o la riparazione a carico rispettivamente della Provincia o del Comune, a mente dell'articolo 307 del testo unico succitato;

3) sui ricorsi contro i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica, emanati dal Sindaco nelle materie di edilizia e di polizia locale ed in materia d'igiene pubblica, attribuite per legge ai Comuni, contro l'ordine da essi emanato, di esecuzione dei provvedimenti stessi a spese degli interessati, nonchè contro l'ordinanza che rende esecutoria la nota delle medesime, ai termini di quanto è disposto nell'articolo 153 del testo unico suddetto, modificato dall'articolo 32 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

4) sui ricorsi contro i provvedimenti emanati dal Sindaco in materia di igiene dell'abitato;

5) sui ricorsi in materia di consorzi fra Provincia, Comuni, enti morali o privati, per opere stradali che non escono dai limiti del territorio della provincia; e contro i provvedimenti previsti dall'articolo 17 del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, circa i consorzi per la manutenzione e la ricostruzione delle strade vicinali;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi, ancorchè non definitivi:

1) dagli organi periferici dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale, aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale;

2) dagli enti pubblici non territoriali aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale e che esclusivamente nei limiti della medesima esercitano la loro attività;

3) dagli enti pubblici territoriali compresi nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

6) sui ricorsi in materia di consorzi per opere idrauliche, poste per legge a carico esclusivo dei proprietari frontisti, senza concorso obbligatorio dello Stato nell'interesse generale;

7) sui ricorsi in materia di bonifica di seconda categoria;

8) sui ricorsi contro i provvedimenti ordinati dai Sindaci per contravvenzioni alla legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, relative alle opere pubbliche dei Comuni;

9) sui ricorsi per questioni derivanti dal rapporto di impiego prodotti da impiegati assunti in servizio, secondo gli ordinamenti delle rispettive amministrazioni, dai Comuni, dalle Province, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza o da qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto alla tutela od anche alla sola vigilanza dell'amministrazione pubblica locale. Restano tuttavia ferme le disposizioni vigenti circa i maestri elementari;

10) sui ricorsi e le opposizioni contro le deliberazioni dei Consigli comunali in materia di fiere e mercati, ai termini dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1866, n. 2983, omessa la decisione dell'amministrazione provinciale preveduta nel secondo capoverso del detto articolo;

b) sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi:

1) *identico*;

2) *identico*;

3) *identico*.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

(Competenza su atti dell'amministrazione centrale).

Sono parimenti devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi dagli organi centrali dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale.

Per gli atti emessi da organi centrali dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale, la cui efficacia è limitata territorialmente alla circoscrizione del tribunale amministrativo regionale, e per quelli relativi a pubblici dipendenti in servizio, alla data di emissione dell'atto, presso uffici aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale, la competenza è del tribunale amministrativo regionale medesimo, salvochè, nel secondo caso, si tratti di atto concernente più impiegati addetti ad uffici aventi sede nelle circoscrizioni di tribunali amministrativi regionali diversi.

Negli altri casi, la competenza, per gli atti statali, è del tribunale amministrativo regionale di Roma; per gli atti degli enti pubblici a carattere ultraregionale è del tribunale amministrativo regionale, nella cui circoscrizione ha sede l'ente.

Art. 4.

(Limiti alle competenze in relazione all'oggetto).

Nelle materie indicate negli articoli 2 e 3 la competenza spetta ai tribunali amministrativi regionali per i ricorsi aventi ad oggetto questioni di persone fisiche o giuridiche, che non siano devolute all'autorità giudiziaria ordinaria, o ad altri organi di giurisdizione.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3.

(Competenza su atti dell'amministrazione centrale).

Identico.

Per gli atti emessi da organi centrali dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale, la cui efficacia è limitata territorialmente alla circoscrizione del tribunale amministrativo regionale, e per quelli relativi a pubblici dipendenti in servizio, alla data di emissione dell'atto, presso uffici aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale, la competenza è del tribunale amministrativo regionale medesimo.

Identico.

Art. 4.

(Limiti alle competenze in relazione all'oggetto).

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5.

(Competenza in materia di concessione di beni o servizi pubblici).

Sono parimenti devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni o di servizi pubblici. Si applicano, ai fini dell'individuazione del tribunale competente, il secondo e il terzo comma dell'articolo 3.

Resta salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle dei tribunali amministrativi regionali e del tribunale superiore delle acque pubbliche, nelle materie indicate negli articoli 140-144 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 6.

(Competenza in materia di contenzioso elettorale).

Il tribunale amministrativo regionale è, altresì, competente a decidere sui ricorsi concernenti controversie in materia di operazioni per le elezioni dei consigli comunali, provinciali e regionali.

Con la decisione dei ricorsi il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, modificato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

Rimangono salve, per le azioni popolari e le impugnative consentite agli elettori, le norme dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, e dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 5.

(Competenza in materia di concessione di beni o servizi pubblici).

Identico.

Art. 6.

(Competenza in materia di contenzioso elettorale).

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

(Competenza di merito ed esclusiva).

Il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione anche di merito o giurisdizione esclusiva nei casi indicati dagli articoli 1 e 4 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, e dagli articoli 27 e 29 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.

Esso esercita, altresì, giurisdizione esclusiva nelle materie indicate nell'articolo 5 della presente legge.

Nelle materie deferite alla sua giurisdizione esclusiva, il tribunale amministrativo regionale conosce anche di tutte le questioni relative a diritti. Restano, tuttavia, sempre riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni attinenti a diritti patrimoniali consequenziali alla pronuncia di illegittimità dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre, nonchè le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.

Art. 8.

(Competenza su questioni pregiudiziali o incidentali).

Nelle materie, in cui il tribunale regionale amministrativo non ha competenza esclusiva, esso può decidere di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale di sua competenza.

Su dette questioni pregiudiziali o incidentali, tuttavia, l'efficacia della cosa giudicata rimane limitata alla questione principale decisa.

Restano di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria le questioni concer-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 7.

(Competenza di merito ed esclusiva).

Identico.

Art. 8.

(Competenza su questioni pregiudiziali o incidentali).

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

menti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.

TITOLO II

COMPOSIZIONE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Art. 9.

(Presidenza dei tribunali amministrativi regionali e delle sezioni).

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, sono assegnati a ciascun tribunale amministrativo regionale, all'inizio di ogni anno, un presidente di sezione del Consiglio di Stato o un consigliere del Consiglio di Stato, con funzioni di presidente, e non meno di cinque magistrati amministrativi regionali, appartenenti al ruolo previsto dall'articolo 12.

Ai tribunali amministrativi regionali formati di più sezioni deve essere sempre assegnato un presidente di sezione del Consiglio di Stato. Parimenti, un presidente di sezione è assegnato alle sezioni istituite nel tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Art. 10.

(Collegio giudicante dei tribunali amministrativi regionali).

Il tribunale amministrativo regionale decide con l'intervento del presidente e di due magistrati amministrativi regionali.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TITOLO II

COMPOSIZIONE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Art. 9.

(Presidenza dei tribunali amministrativi regionali e delle sezioni).

Identico.

Art. 10.

(Collegio giudicante dei tribunali amministrativi regionali).

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

In mancanza del presidente, il collegio è presieduto dal magistrato amministrativo più anziano.

Art. 11.

(Destinazione alla presidenza del tribunale amministrativo regionale).

I presidenti di sezione del Consiglio di Stato sono destinati alla presidenza dei tribunali amministrativi regionali con il loro consenso, ovvero all'atto del conseguimento della nomina.

I presidenti di sezione del Consiglio di Stato destinati a presiedere i tribunali amministrativi regionali cessano, a domanda, da tale destinazione, secondo l'ordine di anzianità, e riassumono le loro funzioni in seno al Consiglio di Stato, quando presso il Consiglio stesso si verificano vacanze nei posti di presidente di sezione. Per la relativa sostituzione si procede nei modi previsti dal comma precedente.

I consiglieri di Stato possono essere destinati alla presidenza dei tribunali amministrativi regionali solo se abbiano almeno quattro anni di anzianità e col loro consenso. Possono riassumere le loro funzioni presso il Consiglio di Stato, a domanda, non prima di tre anni dalla loro destinazione. Possono continuare nella destinazione alla presidenza di tribunale amministrativo regionale anche se siano nominati presidenti di sezione del Consiglio di Stato.

Art. 12.

(Ruoli organici).

Per l'assolvimento delle funzioni previste dalla presente legge:

a) i posti di presidente di sezione di cui alla tabella A allegata alla legge 21 dicembre 1950, n. 1018, sono aumentati di dieci unità;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 11.

(Destinazione alla presidenza del tribunale amministrativo regionale).

Identico.

Identico.

I consiglieri di Stato possono essere destinati alla presidenza dei tribunali amministrativi regionali, solo se abbiano almeno due anni di anzianità e con il loro consenso. Per le sedi che rimangono scoperte la destinazione potrà avvenire d'ufficio, seguendo il criterio della minore anzianità di qualifica.

I consiglieri di Stato possono, a domanda, riassumere le loro funzioni presso il Consiglio di Stato non prima di tre anni dalla loro destinazione, cessando secondo l'ordine di anzianità.

Art. 12.

(Ruoli organici).

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) i posti di consigliere di Stato della tabella medesima sono parimenti aumentati di tredici unità;

c) è istituito il ruolo dei magistrati amministrativi regionali, secondo la tabella allegata alla presente legge.

Art. 13.

(Stato giuridico ed economico dei magistrati amministrativi regionali).

I magistrati amministrativi regionali si distinguono in consiglieri, primi referendari e referendari.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, ad essi sono estese le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale di corrispondente qualifica della magistratura del Consiglio di Stato, nelle qualifiche corrispondenti di consigliere, primo referendario e referendario.

Per i magistrati amministrativi regionali il trasferimento ad altra sede può essere disposto, nelle forme indicate dall'articolo 9 e su conforme parere del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato per una delle seguenti ragioni:

- a) su domanda;
- b) in seguito ad avanzamento;
- c) in seguito all'insorgere di una situazione di incompatibilità;
- d) per variazione nel numero dei magistrati da assegnare ai vari tribunali.

I magistrati amministrativi regionali non possono essere in nessun caso chiamati ad esercitare funzioni o ad espletare compiti diversi da quelli istituzionali.

Ad essi si estendono le altre cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità previste per i magistrati ordinari.

Art. 14.

(Concorsi a referendario).

Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 13.

(Stato giuridico ed economico dei magistrati amministrativi regionali).

Identico.

Identico.

Identico:

- a) *identica;*
- b) *identica;*
- c) *identica;*

d) *identica.*

I magistrati amministrativi regionali non possono essere in alcun caso chiamati ad esercitare funzioni o ad espletare compiti diversi da quelli istituzionali.

Identico.

Art. 14.

(Concorsi a referendario).

Identico:

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

quale possono partecipare, purchè non abbiano superato il quarantesimo anno di età:

1) i magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario, ed i magistrati amministrativi e della giustizia militare di qualifica equiparata;

2) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato con qualifica non inferiore a sostituti procuratori dello Stato;

3) i dipendenti dello Stato muniti della laurea in giurisprudenza, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe e equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo nella carriera direttiva;

4) gli assistenti universitari di ruolo alle cattedre di materie giuridiche, con almeno 5 anni di servizio;

5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza, che siano stati assunti attraverso concorsi pubblici ed abbiano almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nella carriera direttiva;

6) gli avvocati iscritti all'albo da quattro anni;

7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato tali funzioni per almeno cinque anni;

8) gli ex componenti elettivi delle giunte provinciali amministrative, muniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato destinato alla presidenza di un tribunale amministrativo regionale, con funzioni di presidente, da due consiglieri di Stato, da un consigliere amministrativo regionale e da un professore universitario di ruolo titolare di cattedra per l'insegnamento di materie giuridiche.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

1) *identico*;

2) *identico*;

3) *identico*;

4) *identico*;

5) *identico*;

6) *identico*;

7) *identico*;

8) *identico*.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato destinato alla presidenza di un tribunale amministrativo regionale, con funzioni di presidente, da due consiglieri di Stato, da due professori universitari di ruolo titolari di cattedra per l'insegnamento di materie giuridiche.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 15.

(Nomina a primo referendario).

Le nomine a primo referendario sono conferite ai referendari con almeno tre anni di effettivo servizio, per due terzi mediante scrutinio per merito comparativo e per un terzo secondo il turno di anzianità, previo giudizio di idoneità.

Le nomine vengono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Allo scrutinio per merito comparativo e al giudizio di idoneità provvede il Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato.

Art. 16.

(Nomina a consigliere amministrativo regionale).

I consiglieri amministrativi regionali sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere favorevole del Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato.

I posti che si rendono vacanti nel ruolo dei consiglieri amministrativi regionali sono conferiti ai primi referendari regionali, che abbiano prestato almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 17.

(Trasferimento al ruolo del Consiglio di Stato dei consiglieri amministrativi regionali).

A partire dal 1° gennaio 1975, un quarto dei posti che si rendano vacanti nel ruolo dei consiglieri di Stato è riservato ai consiglieri amministrativi regionali con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

Il trasferimento di ruolo è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su pro-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 15.

(Nomina a primo referendario).

Identico.

Art. 16.

(Nomina a consigliere amministrativo regionale).

Identico.

Art. 17.

(Trasferimento al ruolo del Consiglio di Stato dei consiglieri amministrativi regionali).

A decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, un quarto dei posti che si rendano vacanti nel ruolo dei consiglieri di Stato è riservato ai consiglieri amministrativi regionali con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

posta del Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme parere del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato.

Il magistrato trasferito conserva l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita nel ruolo dei magistrati amministrativi regionali, ed è collocato nel nuovo ruolo nel posto che gli spetta, secondo l'anzianità nell'ultima qualifica già ricoperta.

Art. 18.

(Segreterie dei tribunali amministrativi regionali).

Presso ogni tribunale amministrativo regionale è costituito un ufficio di segreteria, diretto da un segretario generale. I segretari generali sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione del Presidente del Consiglio di Stato:

a) tra i funzionari della carriera direttiva del personale di segreteria del Consiglio di Stato, con qualifica non inferiore a vice direttore di segreteria;

b) tra i funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Agli uffici di segreteria sono addetti impiegati della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'amministrazione civile dell'interno, nonché delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali delle rispettive circoscrizioni, il cui numero e le cui qualifiche saranno stabilite, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro. Nei limiti dell'organico determinato nelle forme sopra indicate, agli uffici di segreteria può essere assegnato, col suo consenso, anche personale di segreteria del Consiglio di Stato.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Art. 18.

(Segreterie dei tribunali amministrativi regionali).

Identico:

a) tra i funzionari della carriera direttiva del personale di segreteria del Consiglio di Stato, con qualifica non inferiore a direttore di segreteria;

b) *identico.*

Agli uffici di segreteria sono addetti impiegati della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'amministrazione civile dell'interno, nonché delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali delle rispettive circoscrizioni, il cui numero e le cui qualifiche saranno stabilite, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro. Nei limiti dell'organico determinato nelle forme sopra indicate, agli uffici di segreteria può essere assegnato, col suo consenso, anche personale di ruolo di segreteria del Consiglio di Stato.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

I segretari generali e gli impiegati addetti agli uffici di segreteria sono collocati fuori del ruolo organico, cui appartengono, per tutta la durata dell'ufficio, senza che siano lasciati scoperti nella qualifica iniziale dei ruoli organici i posti di cui all'articolo 58, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli impiegati delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali sono destinati al tribunale amministrativo regionale in posizione di comando, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con le amministrazioni interessate.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge sarà istituito con legge un ruolo organico del personale di segreteria dei tribunali amministrativi regionali.

TITOLO III.

NORME DI PROCEDURA

Art. 19.

(Norme generali di procedura).

Nei giudizi avanti ai tribunali amministrativi regionali, fino a quando non verrà emanata apposita legge sulla procedura, si osservano le norme del regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, e successive modificazioni, in quanto non contrastanti con la presente legge.

Per i giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali è obbligatorio il patrocinio di avvocato o di procuratore legale. Si applicano le disposizioni generali in materia di gratuito patrocinio.

Ai fini fiscali si applicano nei giudizi avanti ai tribunali amministrativi regionali le disposizioni già in vigore per i giudizi dinanzi alla Giunta provinciale amministrativa.

Per i giudizi in materia di operazioni elettorali, previsti dall'articolo 6, rimangono fer-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Identico.

Identico.

TITOLO III.

NORME DI PROCEDURA

Art. 19.

(Norme generali di procedura).

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

me le norme procedurali contenute nella legge 23 dicembre 1966, n. 1147. Per essi non è necessario il ministero di procuratore o di avvocato. Gli atti relativi sono redatti in carta libera e sono esenti dalla tassa di registro e dalle spese di cancelleria.

Art. 20.

(Alternatività del ricorso gerarchico e del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica).

Nei casi di impugnazione di atti o provvedimenti emessi da organi periferici dello Stato o di enti pubblici a carattere ultraregionale, se il ricorrente presenta contro il provvedimento ricorso in via gerarchica, il ricorso al tribunale amministrativo regionale non è proponibile se non contro la decisione emessa sul ricorso gerarchico. Il relativo termine decorre dalla comunicazione della decisione stessa.

Ove tale decisione non sia stata comunicata al ricorrente entro centoventi giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico, da tale data diviene proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale.

Quando sia stato promosso ricorso al tribunale amministrativo regionale, il ricorso gerarchico è escluso.

Se siano interessate più persone, il ricorso al tribunale amministrativo regionale proposto da un interessato esclude il ricorso gerarchico anche di tutti gli altri. Gli interessati che abbiano già proposto o proponano ricorso gerarchico devono essere informati a cura dell'amministrazione o del ricorrente in via giurisdizionale dell'avvenuta presentazione del ricorso al tribunale amministrativo regionale; entro trenta giorni da tale comunicazione essi, se il loro ricorso gerarchico era stato presentato in termine, possono riproporlo al tribunale amministrativo regionale.

Quando sia stato promosso ricorso al tribunale amministrativo regionale è parimenti escluso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 20.

(Alternatività del ricorso gerarchico e del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica).

Identico.

Ove tale decisione non sia stata comunicata al ricorrente entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico, da tale data diviene proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 21.

(Notifica e deposito del ricorso ed istanza di sospensione).

Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati, ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di giorni sessanta da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione nell'albo, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale.

Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve essere depositato nella cancelleria del tribunale amministrativo regionale entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata anche copia del provvedimento impugnato, o quanto meno deve fornirsi prova del rifiuto dell'amministrazione di rilasciare copia del provvedimento medesimo. In questo caso, ove l'amministrazione non produca in giudizio l'atto impugnato, il Presidente provvede a norma dell'articolo 210 del codice di procedura civile.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 21.

(Notifica e deposito del ricorso ed istanza di sospensione).

Identico.

Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve essere depositato nella cancelleria del tribunale amministrativo regionale entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata anche copia del provvedimento impugnato, o quanto meno deve fornirsi prova del rifiuto dell'amministrazione di rilasciare copia del provvedimento medesimo. In questo caso, ove l'amministrazione non produca in giudizio l'atto impugnato, il presidente può ordinare all'altra parte o ad un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al procedimento. Nell'ordinare l'esibizione, il presidente dà i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo ed il modo di essa. Qualora l'esibizione importi una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposto istanza di acquisizione del documento.

La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato non importa decadenza. All'atto di costituirsi in giudizio la amministrazione convenuta deve produrre il provvedimento stesso e l'intero fascicolo degli atti e documenti in base ai quali è stato emanato. Può anche produrre copie autentiche.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Se il ricorrente, allegando danni gravi e irreparabili che possano discendere dall'esecuzione dell'atto, ne chiede la sospensione, su tale istanza il tribunale amministrativo regionale pronuncia con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio nella prima sua udienza successiva al deposito del ricorso. Gli avvocati delle parti debbono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.

I ricorsi non possono essere messi in discussione se non sono trascorsi novanta giorni dall'ultima notifica.

Se entro il termine suddetto l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme all'istanza del ricorrente, il tribunale amministrativo regionale dà atto della cessata materia del contendere e provvede sulle spese.

Art. 22.

(*Fissazione della udienza*).

Nei quindici giorni successivi alle scadenze del termine previsto nel quarto comma dell'articolo 21, il presidente fissa l'udienza per la discussione del ricorso.

Il decreto di fissazione è notificato, a cura dell'ufficio di segreteria, almeno quaranta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti che si siano costituite in giudizio.

Le parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi anteriori a quello fissato per l'udienza e presentare memorie fino a dieci giorni.

Il presidente provvede, ove occorra, agli incumbenti istruttori.

Art. 23.

(*Sentenze*).

Il tribunale amministrativo regionale, ove ritenga irricevibile o inammissibile il ricorso, lo dichiara con sentenza; se riconosce che il ricorso è infondato, lo rigetta con sentenza.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 22.

(*Fissazione della udienza*).

Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine previsto nel quinto comma dell'articolo 21, il presidente fissa l'udienza per la discussione del ricorso.

Identico.

Identico.

Il presidente dispone, ove occorra, gli incumbenti istruttori.

Art. 23.

(*Sentenze*).

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare alla autorità competente. Se accoglie per altri motivi annulla in tutto o in parte l'atto impugnato, e, quando è investito di giurisdizione di merito, può anche riformare l'atto o sostituirlo, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.

Il tribunale amministrativo regionale nella materia relativa a diritti attribuiti alla sua competenza esclusiva può condannare l'amministrazione al pagamento delle somme, di cui risulti debitrice, nonché al risarcimento dei danni. Esso può anche disporre provvedimenti cautelari ai sensi del codice di procedura civile.

In ogni caso, la sentenza provvede sulle spese del giudizio. Si applicano a tale riguardo le norme del codice di procedura civile.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 24.

(Procedimento in camera di consiglio).

Si segue il procedimento in camera di consiglio:

1) per i giudizi per i quali si debba soltanto dare atto della rinuncia al ricorso o dichiarare la perenzione;

2) per i ricorsi per i quali tutte le parti concordemente chiedono che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere;

3) per i ricorsi contro le decisioni del prefetto sulle controversie in materia di spedalità, previste dall'articolo 3 della legge 26 aprile 1954, n. 251, concernente modifica agli articoli 10, 34, 36 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e all'articolo 6 del testo unico approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1776;

4) per i ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 27, n. 4 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

Nei casi di cui ai commi precedenti se una delle parti ne faccia richiesta il presidente rinvia il giudizio all'udienza pubblica.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 24.

(Impugnativa avverso le sentenze).

Contro le sentenze dei tribunali amministrativi è ammesso ricorso per revocazione, nei casi e nei termini previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile.

Il ricorso non può più proporsi decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.

Contro le sentenze medesime è ammesso, altresì, ricorso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, da proporre nel termine di giorni sessanta dalla ricevuta notificazione, osservato il disposto dell'articolo 330 del codice di procedura civile.

Nei casi nei quali i tribunali hanno competenza di merito o esclusiva, anche il Consiglio di Stato, nel decidere in secondo grado, ha competenza di merito o esclusiva.

In ogni caso, il Consiglio di Stato in sede di appello esercita gli stessi poteri giurisdizionali di legittimità o di merito del giudice di primo grado.

Art. 25.

(Giudizio di appello del Consiglio di Stato).

Al giudizio di appello si applicano le norme, che regolano il processo innanzi al Consiglio di Stato.

I ricorsi avverso le sentenze in materia di operazioni elettorali sono regolati dalle disposizioni già previste nell'articolo 83/12 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, numero 570, modificato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 25.

(Impugnativa avverso le sentenze).

Contro le sentenze dei tribunali amministrativi è ammesso ricorso per revocazione, nei casi, nei modi e nei termini previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile.

Soppresso.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 26.

(Giudizio di appello del Consiglio di Stato).

Le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive. Tuttavia il magistrato d'appello può sospenderne l'esecuzione ove concorrano gravi motivi. Al giudizio di appello si applicano le norme che regolano il processo innanzi al Consiglio di Stato.

Le sentenze in materia di operazioni elettorali sono impugnabili, anche per il merito, al Consiglio di Stato entro il termine di venti giorni decorrenti dalla notifica della decisione, per coloro nei cui confronti è necessaria la notificazione, ed entro lo stesso termine di venti giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione della parte dispositiva della decisione medesima nell'albo pretorio del comune per ogni cittadino elettore o diretto interessato.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 26.

(Difetto di giurisdizione).

Il difetto di giurisdizione deve essere pronunciato anche d'ufficio.

Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali, che affermano o negano la giurisdizione del giudice amministrativo, è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato previsto dall'articolo 24.

Nei giudizi innanzi ai tribunali amministrativi è ammessa domanda di regolamento preventivo di giurisdizione a norma dell'articolo 41 del codice di procedura civile. La proposizione di tale istanza non preclude l'esame della domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

Art. 27.

(Incompetenza territoriale).

Il resistente o qualsiasi interveniente nel giudizio innanzi al tribunale amministrativo regionale possono eccepire l'incompetenza per territorio del tribunale adito chiedendo che la questione sia preventivamente decisa dal Consiglio di Stato.

L'istanza deve essere proposta, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di costituzione in giudizio. Può essere proposta successivamente quando l'incompetenza territoriale del tribunale amministrativo regionale risulti da atti depositati in giudizio, dei quali la parte che propone l'istanza non avesse prima conoscenza; in tal caso l'istanza va proposta entro venti giorni dal deposito degli atti. L'istanza non è più ammessa quando il ricorso sia passato in decisione.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Sul ricorso il presidente fissa in via di urgenza l'udienza di discussione ed al conseguente giudizio si applicano le norme procedurali di cui al primo comma del presente articolo, con tutti i termini ridotti alla metà.

Art. 27.

(Difetto di giurisdizione).

Identico.

Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali, che affermano o negano la giurisdizione del giudice amministrativo è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato previsto dall'articolo 25.

Identico.

Art. 28.

(Incompetenza territoriale).

Il resistente o qualsiasi interveniente nel giudizio innanzi al tribunale amministrativo regionale possono eccepire l'incompetenza per territorio del tribunale adito chiedendo che la questione sia preventivamente decisa dal Consiglio di Stato. L'incompetenza per territorio non è rilevabile d'ufficio.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

L'istanza di regolamento di competenza si propone con ricorso notificato a tutte le parti in causa, che non vi abbiano aderito.

Se tutte le parti siano d'accordo sulla remissione del ricorso ad altro tribunale amministrativo regionale, il presidente cura, su loro istanza, la trasmissione d'ufficio degli atti del ricorso a tale tribunale regionale e ne dà notizia alle parti, che debbono costituirsi davanti allo stesso entro venti giorni dalla comunicazione.

Negli altri casi, i processi, relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza, sono sospesi e gli atti devono immediatamente essere trasmessi d'ufficio, a cura della segreteria del tribunale, al Consiglio di Stato.

Le parti alle quali è notificato il ricorso per regolamento di competenza possono, nei venti giorni successivi, depositare nella segreteria del Consiglio di Stato memorie e documenti.

Sull'istanza il Consiglio di Stato provvede in camera di consiglio, sentiti gli avvocati delle parti, che ne abbiano fatto richiesta, nella prima udienza successiva alla scadenza del termine di cui al precedente comma.

La decisione del Consiglio di Stato sulla competenza è vincolante per i tribunali amministrativi regionali.

L'incompetenza per territorio non costituisce motivo di impugnazione della decisione emessa dal tribunale amministrativo regionale per le questioni che avrebbero potuto essere sollevate col regolamento preventivo di competenza.

Quando l'istanza per il regolamento di competenza venga respinta, il Consiglio di Stato condanna alle spese colui che ha presentato l'istanza.

Quando l'istanza di regolamento di competenza sia accolta, il ricorrente può riproporre l'istanza al tribunale territorialmente competente entro trenta giorni dalla notifica della decisione di accoglimento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

L'incompetenza per territorio non costituisce motivo di impugnazione della decisione emessa dal tribunale amministrativo regionale.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 28.

(Rapporti tra tribunale amministrativo regionale e sezione staccata).

Nei ricorsi da devolversi alle sezioni staccate previste dall'articolo 1, il deposito del ricorso con le modalità indicate nell'articolo 21 e le operazioni successive vengono effettuate presso gli uffici della sezione staccata.

Le parti, che reputino che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo, debbono eccepirlo all'atto della costituzione e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla notifica del ricorso. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta.

La decisione del ricorso da parte del tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, non costituisce vizio di incompetenza della decisione.

Il disposto del secondo comma si applica anche nel caso in cui vengano proposti al tribunale regionale amministrativo sedente nel capoluogo ricorsi che si reputano abbiano ad essere decisi dalla sezione staccata.

Art. 29.

(Istanza di sospensione al Consiglio di Stato).

Il ricorso in appello al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, su istanza di parte, qualora dall'esecuzione della sentenza possa derivare un danno grave e irreparabile, può disporre, con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, che la esecuzione sia sospesa.

Sull'istanza di sospensione il Consiglio di Stato provvede nella sua prima udienza suc-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 29.

(Rapporti tra tribunale amministrativo regionale e sezione staccata).

Identico.

Art. 30.

(Istanza di sospensione al Consiglio di Stato).

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

cessiva al deposito del ricorso. Gli avvocati delle parti dovranno essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.

Art. 30.

(Annullamento senza rinvio).

Nel giudizio di appello, se il Consiglio di Stato riconosce il difetto di giurisdizione o di competenza del tribunale amministrativo regionale o la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di prima istanza, o la esistenza di cause impeditive o estintive del giudizio, annulla la decisione impugnata senza rinvio.

In caso di errore scusabile il Consiglio di Stato può rimettere in termini il ricorrente per proporre l'impugnativa al giudice competente, che deve essere indicato nella sentenza del Consiglio di Stato, o per rinnovare la notificazione del ricorso.

Art. 31.

(Annullamento con rinvio e decisione della controversia).

Se il Consiglio di Stato accoglie il ricorso per difetto di procedura o per vizio di forma della decisione di primo grado, annulla la sentenza impugnata e rinvia la controversia al tribunale amministrativo regionale.

Il rinvio ha luogo anche quando il Consiglio di Stato accoglie il ricorso contro la sentenza con la quale il tribunale amministrativo regionale abbia dichiarato la propria incompetenza.

In ogni altro caso, il Consiglio di Stato decide sulla controversia.

La riassunzione del giudizio davanti al tribunale amministrativo regionale deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione del Consiglio di Stato o, in difetto di notificazione, entro un anno dalla pubblicazione della decisione stessa.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 31.

(Annullamento senza rinvio).

Identico.

Art. 32.

(Annullamento con rinvio e decisione della controversia).

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 32.

(Impugnative delle decisioni pronunciate in grado di appello).

Contro le decisioni pronunziate dal Consiglio di Stato in secondo grado sono ammessi il ricorso per revocazione, nei casi e nei termini previsti dall'articolo 396 del codice di procedura civile, e il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Art. 33.

(Giudizi di ottemperanza).

I ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dell'autorità giudiziaria ordinaria, che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico, sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali quando l'autorità amministrativa chiamata a conformarsi sia un ente che eserciti la sua attività esclusivamente nei limiti della circoscrizione del tribunale amministrativo regionale.

Resta ferma, negli altri casi, la competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Quando tali ricorsi siano diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato dei magistrati amministrativi, la competenza sarà del Consiglio di Stato o del tribunale amministrativo regionale territorialmente competente secondo l'organo che ha emesso la decisione, della cui esecuzione si tratta.

La competenza è peraltro del tribunale amministrativo regionale anche quando si tratti di decisione di tribunale amministrativo regionale confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 33.

(Impugnative delle decisioni pronunciate in grado di appello).

Identico.

Art. 34.

(Giudizi di ottemperanza).

Identico.

Identico.

Quando tali ricorsi siano diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato degli organi di giustizia amministrativa, la competenza sarà del Consiglio di Stato o del tribunale amministrativo regionale territorialmente competente secondo l'organo che ha emesso la decisione, della cui esecuzione si tratta.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI
E TRANSITORIE

Art. 34.

(Norme transitorie
in materia di competenza).

L'attribuzione ai tribunali amministrativi regionali della competenza prevista dall'articolo 2, lettera *b*), numeri 1 e 2, nonché dagli articoli 3 e 5 della presente legge, ha effetto dopo un anno dalla data di insediamento dei tribunali amministrativi regionali che sarà fissata a sensi del primo comma dell'articolo 39.

Per i giudizi che saranno promossi in tali materie anteriormente a tale data, rimane ferma l'attribuzione di competenza prevista dalle norme attualmente in vigore.

Art. 35.

(Competenza in materia di controversie dei dipendenti dagli enti pubblici economici).

Fino a quando non sarà diversamente disciplinata la materia, nulla è innovato per quanto concerne l'attuale competenza della autorità giudiziaria ordinaria in materia di controversia dei dipendenti da enti pubblici economici.

Art. 36.

(Norme particolari di competenza
del tribunale amministrativo regionale
istituito in Sicilia).

Fino a quando non si procederà alla revisione dell'attuale sistema di giustizia amministrativa nella regione siciliana, la competenza del tribunale amministrativo regionale istituito nella regione siciliana è limitata alle materie indicate nell'articolo 2, lettera *a*), e nell'articolo 6 della presente legge.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI
E TRANSITORIE

Art. 35.

(Norme transitorie
in materia di competenza).

L'attribuzione ai tribunali amministrativi regionali della competenza prevista dall'articolo 2, lettera *b*), numeri 1 e 2, nonché dagli articoli 3 e 5 della presente legge, ha effetto dopo tre mesi dalla data di insediamento dei tribunali amministrativi regionali che sarà fissata a sensi del primo comma dell'articolo 40.

Per i giudizi promossi in tali materie anteriormente a tale data, rimane ferma l'attribuzione di competenza prevista dalle norme attualmente in vigore.

Art. 36.

(Competenza in materia di controversie dei dipendenti dagli enti pubblici economici).

Fino a quando non sarà diversamente disciplinata la materia, nulla è innovato per quanto concerne l'attuale competenza della autorità giudiziaria ordinaria in materia di controversie dei dipendenti da enti pubblici economici.

Art. 37.

(Norme particolari di competenza
del tribunale amministrativo regionale
istituito in Sicilia).

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

L'appello contro le sentenze di tale tribunale è portato al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana. Nulla è innovato nelle disposizioni che attualmente lo disciplinano.

Art. 37.

(Norme particolari di competenza del tribunale amministrativo regionale istituito nella Valle d'Aosta).

Il tribunale amministrativo regionale con sede in Aosta è competente nelle materie indicate nella presente legge, nonché in quelle già attribuite alla competenza della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta a sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 367, e successive modifiche.

Art. 38.

(Norme per i ricorsi pendenti e riapertura dei termini per i ricorsi in materia elettorale).

I ricorsi, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano pendenti innanzi alle Giunte provinciali amministrative, alla Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta ed alle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, sono trasmessi d'ufficio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del capoluogo di regione entro sessanta giorni dalla data d'insediamento del tribunale stesso, fissata a sensi del primo comma dell'articolo 39.

La segreteria del tribunale amministrativo regionale deve dare comunicazione alle parti costituite dell'avvenuto trasferimento.

Le segreterie delle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale, delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale e della Giunta giurisdizionale della Valle d'Aosta continuano a rice-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 38.

(Norme particolari di competenza del tribunale amministrativo regionale istituito nella Valle d'Aosta).

Identico.

Art. 39.

(Norme per i ricorsi pendenti e riapertura dei termini per i ricorsi in materia elettorale).

I ricorsi, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano pendenti innanzi alle Giunte provinciali amministrative, alla Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta ed alle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, sono trasmessi d'ufficio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del capoluogo di regione entro sessanta giorni dalla data d'insediamento del tribunale stesso, fissata a sensi del primo comma dell'articolo 40.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

vere fino alla data suddetta i ricorsi già attribuiti alla rispettiva competenza.

Per i ricorsi, di cui alla lettera a) dell'articolo 2, pendenti in primo grado dinanzi al Consiglio di Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna parte può, con istanza diretta al presidente del collegio, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data anzidetta, chiedere la trasmissione del ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente. Il presidente provvede con decreto.

Per le operazioni elettorali del 7 giugno 1970 e per quelle che eventualmente ad esse seguissero prima dell'entrata in vigore della presente legge, i termini per le impugnative previsti dall'articolo 6 della presente legge decorreranno dalla data che sarà fissata ai sensi del primo comma dell'articolo 39.

I ricorsi, che a tale data fossero pendenti dinanzi ad organi della giurisdizione ordinaria o amministrativa, devono essere trasmessi di ufficio al tribunale amministrativo regionale competente entro il termine di quindici giorni dalla data stessa.

Fino alla data medesima continua sui ricorsi pendenti l'attività degli organi giurisdizionali attualmente investiti della competenza relativa.

Restano, comunque, fermi gli effetti delle decisioni divenute definitive prima della data stessa.

Art. 39.

(Data di insediamento dei tribunali amministrativi regionali).

L'insediamento dei tribunali amministrativi regionali avrà luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in data che verrà fissata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per non oltre sei mesi da tale data, i consiglieri, i primi referendari e i referendari potranno essere assegnati contemporaneamente a due finitimi tribunali amministrativi regionali.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identico.

Per le operazioni elettorali del 7 giugno 1970 e per quelle che eventualmente ad esse seguissero prima dell'entrata in vigore della presente legge, i termini per le impugnative previste dall'articolo 6 della presente legge decorreranno dalla data che sarà fissata ai sensi del primo comma dell'articolo 40.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 40.

(Data di insediamento dei tribunali amministrativi regionali).

Identico.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Il primo concorso a sensi dell'articolo 14 dovrà essere bandito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 40.

(Nomina diretta di magistrati amministrativi regionali).

Per la prima attuazione della presente legge, sarà provveduto, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, alla nomina, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, dei seguenti magistrati amministrativi regionali:

- n. 18 consiglieri;
- n. 27 primi referendari;
- n. 15 referendari.

Essi dovranno essere scelti:

a) per non più di un terzo complessivamente dei posti, tra i professori ordinari di materie giuridiche nelle università, tra i professori incaricati nelle stesse con almeno dieci anni di insegnamento, nonchè tra i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati dello Stato; per la nomina a consigliere si richiede qualifica non inferiore a consigliere d'appello, o di primo referendario, o grado equiparato; per la nomina a primo referendario, qualifica non inferiore a giudice di tribunale o di referendario o grado equiparato; per la nomina a referendario, qualifica di giudice aggiunto o di vice referendario o grado equiparato;

b) per i posti residui, tra gli appartenenti alle carriere amministrative direttive dello Stato, forniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano qualifica non inferiore rispettivamente a ispettore generale, direttore di divisione, direttore di sezione con almeno tre anni di anzianità nella qualifica, o qualifiche equiparate. Un terzo di queste

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 41.

(Nomina diretta di magistrati amministrativi regionali).

Identico.

Essi dovranno essere scelti:

a) per non più di un terzo complessivamente dei posti, tra i professori ordinari di materie giuridiche nelle università, tra i professori incaricati nelle stesse che abbiano almeno otto anni di insegnamento ed appartengano all'ordine giudiziario ordinario o amministrativo, nonchè tra i magistrati dell'ordine giudiziario, quelli amministrativi, gli avvocati dello Stato: sempre che, per la nomina a consigliere, abbiano qualifica non inferiore a consigliere d'appello, o di primo referendario, o grado equiparato; per la nomina a primo referendario, qualifica non inferiore a giudice di tribunale o di referendario o grado equiparato; per la nomina a referendario, qualifica di giudice aggiunto o di vice referendario o grado equiparato;

b) per i posti residui, tra gli appartenenti alle carriere amministrative direttive dello Stato, forniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano, per la nomina a consigliere qualifica non inferiore rispettivamente a ispettore generale o equiparate con riserva di un terzo agli appartenenti alla carriera direttiva amministrativa che abbiano fatto parte

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nomine dovrà avvenire tra gli appartenenti alla carriera direttiva amministrativa della amministrazione civile dell'interno.

Non potranno essere nominati coloro che abbiano età superiore rispettivamente a sessanta, cinquantacinque, cinquanta anni.

Art. 41.

(*Concorsi speciali per magistrati amministrativi regionali*).

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge saranno indetti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tre concorsi per titoli ai seguenti posti di magistrato amministrativo regionale:

- n. 18 posti di consigliere;
- n. 27 posti di primo referendario;
- n. 15 posti di referendario.

I tre concorsi saranno giudicati da un'unica commissione, nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, presieduta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato e composta di due consiglieri di Stato e di due professori ordinari di materie di diritto pubblico nelle università.

Il giudizio sui titoli sarà integrato da un colloquio, cui verranno ammessi i concorrenti i cui titoli saranno stati meglio valutati, in numero non superiore al doppio dei posti messi a concorso.

La commissione espletterà i suoi lavori entro tre mesi.

Art. 42.

(*Ammissione ai concorsi per posti di consigliere*).

Ai concorsi a posti di consigliere, previsti nell'articolo precedente, sono ammessi a partecipare:

a) i professori di ruolo di materie giuridiche nelle università con almeno tre anni di insegnamento;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

delle Giunte provinciali amministrative; per la nomina a primo referendario la qualifica non inferiore a direttore di divisione e, per la nomina a referendario la qualifica non inferiore a direttore di sezione con riserva nell'un caso e nell'altro di un terzo.

Identico.

Art. 42.

(*Concorsi speciali per magistrati amministrativi regionali*).

Identico.

Art. 43.

(*Ammissione ai concorsi per posti di consigliere*).

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati dello Stato, con almeno sette anni di anzianità;

c) gli appartenenti alle carriere direttive amministrative dello Stato con qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparata;

d) i professori incaricati di materie giuridiche nelle università e i professori di ruolo di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno quindici anni di insegnamento.

È prescritto il possesso di laurea in giurisprudenza. Non sono ammessi coloro che abbiano superata l'età di sessanta anni.

Art. 43.

(Ammissione ai concorsi per posti di primo referendario).

Ai concorsi a posti di primo referendario previsti nell'articolo 41 sono ammessi a partecipare:

a) i professori di ruolo di materie giuridiche nelle università;

b) i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati dello Stato, con almeno quattro anni di anzianità;

c) gli appartenenti alle carriere direttive amministrative dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

d) gli impiegati della carriera direttiva di segreteria del Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a direttore di segreteria;

e) i professori incaricati di materie giuridiche nelle università e i professori di ruolo di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno otto anni di insegnamento.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 44.

(Ammissione ai concorsi per posti di primo referendario).

Ai concorsi a posti di primo referendario previsti nell'articolo 42 sono ammessi a partecipare:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) i professori incaricati e aggregati e gli assistenti di ruolo di materie giuridiche nelle università e i professori di ruolo di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno otto anni di insegnamento;

f) gli avvocati con almeno sei anni di iscrizione nell'albo professionale.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

È prescritto il possesso di laurea in giurisprudenza. Non sono ammessi coloro che abbiano superata l'età di cinquantacinque anni.

Art. 44.

(*Ammissione ai concorsi per posti di referendario*).

Ai concorsi a posti di referendario, previsti dall'articolo 41, sono ammessi coloro che siano in possesso di uno dei requisiti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 dell'articolo 14 della presente legge, purchè di età non superiore a cinquanta anni.

Art. 45.

(*Composizione del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato*).

Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalla presente legge, fanno parte del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato tutti i presidenti di sezione e i consiglieri di Stato destinati a presiedere i tribunali amministrativi regionali.

Art. 46.

(*Riserva di posti di consigliere di Stato*).

I posti di consigliere di Stato disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, o che si renderanno successivamente vacanti, sono riservati nel numero necessario per le nomine da conferire ai primi referendari e referendari in servizio alla data medesima, al compimento del periodo stabilito dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018.

I posti lasciati scoperti sono considerati posti di risulta ai fini delle nomine a referendario.

I primi referendari e referendari indicati nel primo comma, quando conseguiranno la

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Art. 45.

(*Ammissione ai concorsi per posti di referendario*).

Ai concorsi a posti di referendario, previsti dall'articolo 42, sono ammessi coloro che siano in possesso di uno dei requisiti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 dell'articolo 14 della presente legge, purchè di età non superiore a cinquanta anni.

Art. 46.

(*Composizione del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato*).

Identico.

Art. 47.

(*Riserva di posti di consigliere di Stato*).

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

nomina a consiglieri di Stato, precederanno nel ruolo del Consiglio di Stato medesimo i consiglieri che vi saranno trasferiti ai sensi dell'articolo 17 della presente legge.

Art. 47.

(Collocamento in soprannumero di funzionari dell'amministrazione civile dell'interno).

I funzionari della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione civile dell'interno, già presidenti o membri delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale di cui alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono collocati, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nella posizione di soprannumero, nel ruolo di appartenenza.

Per il riassorbimento dei soprannumeri si osserva il disposto di cui all'articolo 5 della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

Art. 48.

(Regolamenti di attuazione).

Con regolamenti da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le sue norme di attuazione e le modalità di svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 14.

Art. 49.

(Spese di funzionamento).

Le spese per il funzionamento dei tribunali amministrativi regionali, comprese quelle relative al personale di segreteria appartenente ai ruoli delle amministrazioni regio-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

I posti lasciati liberi dal personale di magistratura del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, collocati a riposo in applicazione dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo di appartenenza.

Art. 48.

(Collocamento in soprannumero di funzionari dell'amministrazione civile dell'interno).

Identico.

Art. 49.

(Regolamenti di attuazione).

Con regolamenti da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le norme di attuazione e le modalità di svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 14.

Art. 50.

(Spese di funzionamento).

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

nali, provinciali e comunali, nonchè quelle per i locali, il loro arredamento e la loro manutenzione sono a carico dello Stato e sono sostenute dai commissari del Governo della regione o dalle autorità governative corrispondenti nelle regioni Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta.

Fino a quando nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale non sia iniziato il funzionamento degli organi regionali, le spese di cui al precedente comma sono sostenute dalla prefettura del capoluogo provinciale, in cui ha sede il tribunale, la quale provvede anche a fornire i locali.

Ai presidenti di sezione e ai consiglieri di Stato destinati a presiedere tribunali amministrativi regionali diversi da quello di Roma, nonchè ai segretari generali dei tribunali medesimi, spetta, per i primi sei mesi, l'indennità di missione intera.

Le spese di funzionamento dei tribunali amministrativi regionali gravano su un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 50.

(Copertura finanziaria).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.600 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti rispettivamente al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1969 e 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Soppresso.

Identico.

Identico.

Art. 51.

(Copertura finanziaria).

Identico.

TABELLA

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA

MAGISTRATI AMMINISTRATIVI REGIONALI

POSTI IN ORGANICO.

| | Con effetto: | | TOTALE |
|-----------------------------|--|--|--------|
| | dall'entrata in vigore della legge | dopo un anno dall'entrata in vigore della legge | |
| Consiglieri | 36 | 10 | 46 |
| Primi referendari | 54 | 33 | 87 |
| Referendari | 30 | 57 | 87 |
| | 120 | 100 | 220 |

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA

MAGISTRATI AMMINISTRATIVI REGIONALI

POSTI IN ORGANICO.

Identica.

DISEGNO DI LEGGE n. 1249 (1)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ZUCCALÀ ED ALTRI

Norme generali sull'azione e sul procedimento amministrativo. Istituzione dei Tribunali amministrativi

TITOLO I

NORME GENERALI

CAPO I

DELL'ATTO AMMINISTRATIVO

Art. 1.

(Elementi dell'atto amministrativo)

I provvedimenti della pubblica amministrazione devono essere redatti per iscritto, salvo che la legge o la natura dell'atto richiedano una forma diversa.

L'atto amministrativo redatto per iscritto deve indicare l'autorità da cui è emesso, i presupposti di fatto, le enunciazioni di diritto su cui si fonda, e la motivazione quando la legge la prescrive.

L'atto amministrativo deve in ogni caso essere motivato quando, in qualunque maniera, restringe la sfera giuridica individuale o respinge istanze sulle quali la pubblica amministrazione è tenuta a provvedere.

La contraddittoria o insufficiente motivazione dell'atto determina vizio di legittimità.

Art. 2.

(Notificazione dell'atto amministrativo)

I provvedimenti amministrativi devono essere notificati integralmente alle persone od enti ai quali direttamente si riferiscono a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.

In calce ai provvedimenti devono essere indicati:

a) il modo e i termini per le impugnazioni;

b) l'autorità amministrativa e quella giurisdizionale avanti le quali l'atto può essere impugnato;

c) l'autorità alla quale va notificata la impugnazione;

d) gli adempimenti fiscali previsti dalla legge per proporre l'impugnazione.

In caso di mancata od erronea indicazione dei requisiti sopra specificati l'interessato avrà sempre diritto alla rimessione in termini per l'impugnativa.

Art. 3.

(Notificazione per pubblici proclami)

È ammessa la notificazione del provvedimento amministrativo per pubblici proclami nei casi contemplati dall'articolo 150 del codice di procedura civile e con le forme da esso stabilite.

L'autorizzazione è data dal presidente del Tribunale amministrativo.

L'estratto da pubblicare deve in ogni caso indicare i requisiti di cui al precedente articolo 2, comma secondo.

La notificazione si ha per avvenuta quando siano decorsi venti giorni dal deposito.

Art. 4.

(Pubblicazione)

La pubblicazione dell'atto, ove prescritta, vale come notifica nei confronti di tutti gli interessati ai quali l'atto non debba essere notificato personalmente o per pubblici proclami.

Gli atti sottoposti ad approvazione, ancorchè pubblicati o notificati, a speciali effetti, prima di tali adempimenti, devono essere nuovamente pubblicati o notificati, per gli effetti di cui al presente articolo, dopo l'esercizio di tali controlli, o dopo la scadenza del termine stabilito per l'esercizio di essi, con la menzione del provvedimento preso dall'autorità tutoria o della scadenza del termine.

Indipendentemente da quanto previsto nei commi precedenti, l'amministrazione è te-

(1) La Commissione propone lo stralcio degli articoli da 1 a 56, nonchè dei numeri 2 e 7 dell'articolo 73.

nuta a dare, con mezzi idonei, adeguata diffusione degli atti amministrativi generali.

Art. 5.

(Pubblicazione dell'atto amministrativo a cura del beneficiario)

Le concessioni e le autorizzazioni amministrative e in genere i provvedimenti che sono suscettibili di svolgere i loro effetti nei confronti di terzi interessati devono essere pubblicati a cura del beneficiario, mediante deposito di copia autentica nella segreteria del tribunale amministrativo nella cui giurisdizione l'atto deve essere eseguito, nonchè mediante inserzione per estratto nel Foglio degli annunci legali della provincia. Per gli atti che possono spiegare la loro efficacia in più province, l'inserzione deve essere fatta nella *Gazzetta Ufficiale*. Nell'estratto da inserire nel Foglio degli annunci legali o nella *Gazzetta Ufficiale* deve essere indicato presso quale tribunale amministrativo il provvedimento è stato depositato.

Il termine per le eventuali impugnazioni del controinteressato comincia a decorrere venti giorni dopo che le formalità di cui al presente articolo sono state eseguite.

Salvo quanto è disposto dall'articolo 56 nessuna impugnazione è ammessa quando sia trascorso un anno dalla compiuta esecuzione del provvedimento.

Art. 6.

(Esecutorietà)

Salvo che la legge disponga altrimenti, gli atti amministrativi sono eseguiti coattivamente dall'Amministrazione senza necessità di una preventiva pronuncia dell'autorità giudiziaria.

CAPO II

INVALIDITA'
DELL'ATTO AMMINISTRATIVO

Art. 7.

(Nullità)

Sono nulli gli atti amministrativi che non siano emanati da un organo della pubblica

amministrazione o siano emanati da una autorità del tutto estranea alla sfera di attribuzioni dell'amministrazione alla quale appartiene, nonchè gli atti che siano affetti da violenza assoluta o il cui oggetto sia impossibile o illecito.

Art. 8.

(Illegittimità)

Sono illegittimi e annullabili gli atti viziati per violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere.

Art. 9.

(Vizio di merito)

Sono viziati nel merito e annullabili nei casi previsti dalla legge, gli atti non corrispondenti all'opportunità e convenienza amministrativa, ovvero in contrasto con le regole di buona amministrazione.

TITOLO II

DELLA FORMAZIONE DEL
PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I

IL PROCEDIMENTO

Art. 10.

(Modi d'inizio del procedimento)

Quando la pubblica amministrazione debba adottare d'ufficio o su istanza della parte interessata, provvedimenti che incidano nella sfera giuridica di altri soggetti, il relativo procedimento è regolato dalle norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 11.

(Presentazione di istanza)

Ogni istanza alla pubblica amministrazione deve essere proposta per iscritto, e, ove occorra, in carta bollata, se non sia prescritta o consentita una forma diversa.

L'istanza può essere presentata personalmente dall'interessato o da un suo incaricato; può essere anche notificata a mezzo di ufficiale giudiziario o inviata per posta in lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

All'atto della presentazione ogni istanza deve essere annotata in apposito registro e di essa va rilasciata ricevuta, contenente gli estremi della registrazione. Non si rilascia ricevuta quando l'istanza sia stata notificata o inviata per posta.

Se, per la presentazione di una istanza, sia prescritta la formazione di un verbale, questo va redatto in duplice esemplare, uno dei quali deve essere consegnato alla parte istante.

Art. 12.

(Rappresentanza)

L'interessato può farsi rappresentare presso la pubblica amministrazione da un avvocato o procuratore iscritto nel relativo albo al quale potrà rilasciare delega sia in calce od ai margini dell'istanza sia con atto separato. L'avvocato o il procuratore certifica dell'autenticità della firma del proprio patrocinato.

Sono valide le comunicazioni fatte all'interessato, nel corso della procedura, presso il suo procuratore domiciliatario, anche se nell'atto di procura manchi un'espressa elezione di domicilio.

Davanti ai tribunali amministrativi le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente e davanti il Consiglio di Stato col ministero di un avvocato iscritto nell'albo dei patrocinanti in Cassazione.

Art. 13.

(Documentazione)

L'esibizione di documenti, non allegati all'istanza, è consentita finchè duri la fase istruttoria, tranne che sia decorso il termine eventualmente fissato a pena di decadenza.

Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza la pubblica amministrazione deve indicare e richiedere all'interessato tutti i documenti, prescritti e necessari, non ancora esibiti.

In mancanza di tale indicazione non ha luogo la decadenza di cui al primo comma, salvo che sia già intervenuta prima dell'inizio del procedimento.

Di ogni deposito di documenti l'Amministrazione è tenuta a rilasciare ricevuta. Si osserveranno in proposito i commi terzo e quarto dell'articolo 11 in quanto applicabili.

Art. 14.

(Comunicazione dell'inizio del procedimento d'ufficio)

Ove non sia disposto altrimenti, e non ostino ragioni di riservatezza e di urgenza l'autorità amministrativa non può adottare provvedimenti d'ufficio, se non sia stato dato, da almeno 20 giorni, preavviso agli interessati, i cui diritti e interessi legittimi possono essere lesi dal provvedimento.

CAPO II

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Art. 15.

(Istruttoria)

L'autorità svolge, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, le indagini occorrenti per l'accertamento dei fatti sui quali l'istanza si fonda. Può anche richiedere informazioni ad altre autorità.

Gli accertamenti tecnici sono eseguiti normalmente da uno o più funzionari dell'Amministrazione. Gli enti pubblici che non dispongono di idoneo personale tecnico, possono avvalersi dell'opera di funzionari tecnici appartenenti agli uffici statali, previa autorizzazione del capo dell'ufficio da cui dipendono.

Solo in via eccezionale, ed in materia di particolare importanza, l'autorità potrà di-

sporre che ai funzionari incaricati degli accertamenti tecnici siano affiancate persone estranee all'Amministrazione fornite di particolare esperienza.

Nel caso che si proceda su richiesta di un privato, a tutela di un suo diritto soggettivo o interesse legittimo, l'Amministrazione può richiedergli l'anticipazione delle spese necessarie per l'effettuazione degli accertamenti tecnici.

Art. 16.

(Comunicazione agli interessati)

Delle operazioni dirette ad accertamenti tecnici l'Amministrazione dà avviso agli interessati almeno 10 giorni prima del loro inizio, salvo il disposto di cui all'articolo 20.

Nell'avviso sono indicati il luogo, il giorno e l'ora in cui si procederà alle operazioni, con l'avvertenza che gli interessati possono assistervi personalmente o farsi rappresentare da tecnici di loro fiducia, muniti di delega scritta.

Del completamento delle operazioni l'Amministrazione dà notizia agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale si fissa un congruo termine per l'esame degli scritti e la presentazione delle deduzioni, salvo che trattasi di materia riservata.

Art. 17.

(Convocazione degli interessati)

Quando sia indispensabile per lo svolgimento della istruttoria l'autorità invita gli interessati a presentarsi per dare chiarimenti. L'avviso di convocazione deve contenere la specificazione del motivo per il quale essa viene fatta e, salvo che sia disposto altrimenti, deve essere comunicato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La convocazione di cui al comma precedente deve essere fatta di norma, presso l'ufficio che si trova nella località più vicina a quella in cui risiede l'interessato. Qualora l'autorità

che tratta l'affare ritenga indispensabile sentire direttamente l'interessato, questi potrà essere convocato anche presso gli uffici della stessa.

Ove l'interessato non si presenti senza giustificato motivo, l'Amministrazione, se non ritenga di prefiggergli all'uopo un congruo termine, provvede in base agli elementi che sono a sua conoscenza.

Art. 18.

(Richiesta di pareri)

L'Amministrazione ha sempre facoltà di chiedere il parere di organi consultivi.

La legge stabilisce i casi in cui l'autorità deve richiedere il parere e quelli nei quali è tenuta a conformarvisi, ove intenda provvedere.

Art. 19.

(Richiesta di notizie)

Decorsi 40 giorni dalla presentazione della istanza, l'Amministrazione è tenuta a comunicare agli interessati, che ne facciano richiesta, in quale stadio del procedimento si trovi la pratica e quali atti preparatori e istruttori siano stati o debbano essere ancora compiuti.

Ulteriori e analoghe comunicazioni, con l'indicazione delle cause del ritardo, dovranno essere fatte all'interessato che ne faccia richiesta, se, trascorsi 30 giorni dalla precedente risposta, nessun provvedimento sia stato ancora adottato.

Art. 20.

(Deroghe di procedimento istruttorio)

Gli adempimenti di cui agli articoli 16 e 17 possono essere omessi quando si tratti di affari che abbiano carattere urgente o riservato.

Art. 21.

(Obbligo di provvedere)

Qualora decorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità amministrativa non abbia provveduto, l'interessato può diffidarla a pronunciarsi con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario o messo comunale.

Decorsi 30 giorni dalla diffida, senza che all'interessato sia comunicato alcun provvedimento, l'istanza si intende rigettata.

Nel caso di istanza per la cui istruttoria siano previsti particolari indagini od accertamenti tecnici la diffida di cui al primo comma può essere notificata decorsi 180 giorni dalla sua presentazione.

Art. 22.

(Incompatibilità)

Il funzionario che sia comunque interessato, anche indirettamente, ad un affare sul quale l'ufficio di cui egli è titolare, o il collegio di cui è componente, debba provvedere o esprimere un parere o esercitare un controllo, ha l'obbligo di astenersi.

Alla sostituzione del funzionario, la cui incompatibilità sia stata accertata d'ufficio o su istanza di parte, si provvede nei modi indicati dagli articoli 26 e 35.

Nei casi in cui non si possa far luogo alla applicazione dell'articolo 26, alla sostituzione provvede il superiore gerarchico che può avocare a sè la trattazione dell'affare.

TITOLO III

ORGANI AMMINISTRATIVI

CAPO I

SULLA COMPETENZA

Art. 23.

(Inderogabilità della competenza)

L'organo della pubblica amministrazione adito da qualunque interessato nel dichiarare, anche d'ufficio, l'incompetenza propria

o dell'Amministrazione cui esso appartiene deve trasmettere gli atti all'organo o alla Amministrazione che ritiene competenti e notificare immediatamente l'avvenuta trasmissione all'interessato.

La presentazione della domanda ad un organo incompetente vale ad impedire eventuali decadenze da diritti od azioni.

Art. 24.

(Conflitti di competenza)

Nel caso di procedimento amministrativo, se insorgono questioni o conflitti di competenza tra più organi od enti dipendenti o controllati dalla stessa amministrazione statale, la soluzione della questione o del conflitto è demandata all'organo immediatamente superiore.

In ogni altro caso la questione o il conflitto di competenza sono risolti dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Nelle more del regolamento di competenza l'organo immediatamente superiore di cui al primo comma o il Presidente del Consiglio dei ministri possono sospendere l'esecuzione degli atti eventualmente emanati ed autorizzare i provvedimenti di urgenza, designando l'organo o l'ente che dovrà, occorrendo, adottarli.

Art. 25.

(Divisione interna degli uffici)

Quando l'attribuzione di competenza non sia fatta da norme di legge o di regolamento, la ripartizione delle attribuzioni tra i singoli uffici ha valore puramente interno.

CAPO II

ORGANI INDIVIDUALI

Art. 26.

(Sostituzione del titolare d'ufficio)

In caso di assenza o di impedimento il titolare dell'ufficio è sostituito dal funzionario più elevato in grado o qualifica o in caso di parità di grado o qualifica dal funzionario più anziano.

Art. 27.

(Poteri del superiore)

Il superiore dirige e regola l'attività degli organi inferiori con istruzioni, circolari e ordini di servizio aventi carattere interno.

Di tali atti l'interessato ha diritto ad avere copia, quando l'Amministrazione si sia richiamata ad essi in un suo provvedimento.

Art. 28.

(Limiti del dovere di obbedienza)

L'inferiore al quale venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranze al superiore che ha impartito l'ordine, dichiarandone le ragioni.

Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'inferiore ha il dovere di darvi esecuzione.

L'inferiore non deve eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

Salvo quanto stabilito nel comma precedente, l'emanazione dell'ordine scritto esime l'inferiore da responsabilità. Questi va pure esente da responsabilità se il superiore esige l'obbedienza immediata senza dare l'ordine scritto che gli sia stato richiesto.

Art. 29.

(Delega)

Nei casi e nei limiti di legge, l'organo superiore può delegare l'esercizio delle sue attribuzioni, in determinate materie e per singoli affari, all'organo immediatamente inferiore.

Art. 30.

(Avocazione e sostituzione)

L'organo superiore non può avocare a sé la trattazione di affari attribuiti espressamente dalla legge alla competenza specifica ed esclusiva di un organo inferiore. Esso tut-

tavia può sostituirsi all'autorità inferiore qualora questa, sebbene richiamata, abbia omissso di provvedere senza giustificato motivo, pur avendone l'obbligo.

CAPO III

ORGANI COLLEGIALI

Art. 31.

(Funzione degli organi collegiali)

Il presidente del collegio dirige e assicura l'ordine e la regolarità delle discussioni e delle votazioni; a tale fine può sospendere o togliere la seduta, facendone dare atto nel processo verbale.

Art. 32.

(Convocazione del collegio)

La convocazione del collegio è fatta dal presidente. Qualora un terzo dei membri del collegio lo richieda, con la indicazione dell'oggetto da trattarsi, egli è tenuto a procedere a convocazione non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Ove la legge non disponga diversamente l'avviso di convocazione deve essere inviato ai membri del collegio almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta, salvo i casi di urgenza, da dichiararsi nell'atto di convocazione.

Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno, con l'indicazione specifica degli affari da trattare.

Art. 33.

(Ordine dei lavori)

L'ordine del giorno è fissato dal presidente.

I membri del collegio possono chiedere, almeno cinque giorni prima della riunione, che un determinato oggetto sia posto all'ordine del giorno. Qualora la richiesta sia fatta da

un terzo dei componenti del collegio, il presidente è tenuto ad accoglierla.

Il collegio può deliberare una inversione dell'ordine del giorno fissato dal Presidente.

Nessun argomento che non sia nell'ordine del giorno può essere trattato se non siano presenti e consenzienti tutti i membri del collegio.

Art. 34.

(Adunanze)

Salvo che la legge non disponga diversamente, le adunanze degli organi collegiali non sono pubbliche.

Per la validità di esse è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del collegio.

In seconda convocazione, per una nuova adunanza da tenersi a distanza di almeno un giorno, l'adunanza è valida purchè sia presente un terzo dei componenti, e in ogni caso in numero non inferiore a tre.

Sono salvi i casi in cui la legge diversamente disponga e quelli per cui la natura della funzione esige la presenza di tutti i membri del collegio.

Nei casi di ripetute assenze dei componenti, il presidente riferisce all'autorità che ha la vigilanza sul funzionamento del collegio, la quale può pronunciare, previa diffida, la decadenza, o adottare gli altri provvedimenti del caso, qualora la competenza in materia non sia attribuita dalla legge allo stesso organo collegiale.

Art. 35.

(Membri supplenti)

Nei casi in cui esistano membri supplenti questi partecipano alle sedute con diritto di voto ogni qualvolta manchino per qualsiasi motivo i membri effettivi che devono sostituire.

Quando esistono membri supplenti in relazione a varie categorie di membri effettivi, i supplenti surrogano i membri effettivi della rispettiva categoria.

Qualora per una medesima categoria di membri effettivi vi siano più membri supplenti, la priorità della supplenza è data dall'anzianità di appartenenza al collegio; in caso di parità, essa spetta al più anziano di età.

Art. 36.

(Segretario)

Il segretario del collegio assiste alle adunanze e ne redige il verbale.

In mancanza o in assenza del segretario, le funzioni relative sono esercitate dal membro del collegio meno anziano di età.

Art. 37.

(Deliberazioni)

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, salvo che sia richiesta una maggioranza qualificata.

La votazione avviene per alzata di mano, salvo che il collegio non deliberi la forma di votazione per divisione o appello nominale.

Le deliberazioni concernenti persone devono essere adottate per scrutinio segreto. Le votazioni per acclamazione non sono valide.

Ove la legge non disponga diversamente, in caso di parità di voti in votazione a scrutinio palese prevale il voto del Presidente.

Le schede bianche sono computate solo per determinare il numero dei votanti.

Terminata la votazione il presidente ne accerta e proclama il risultato.

Art. 38.

(Processo verbale)

Il verbale della seduta deve indicare il luogo, la data e l'ordine del giorno della riunione, i nominativi e la qualifica dei presenti, i punti principali delle discussioni e le operazioni compiute, la procedura seguita per le votazioni, il dispositivo e, quando siano

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prescritti, i motivi delle deliberazioni adottate.

Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario e deve essere letto e approvato nella stessa o nella successiva seduta.

Salvo i casi in cui la legge espressamente lo vieti, ognuno dei presenti ha diritto di far constatare nel verbale il suo voto e i motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettificazioni. È esente da ogni eventuale responsabilità il componente del collegio che abbia fatto constatare il suo motivato dissenso dalla deliberazione adottata.

Art. 39.

(Ordini e circolari degli organi collegiali)

Agli organi collegiali non possono essere impartiti ordini di servizio, ma soltanto istruzioni e direttive, limitatamente alle modalità di svolgimento dei lavori.

TITOLO IV

RIESAME DELL'ATTO AMMINISTRATIVO

CAPO I

RIESAME D'UFFICIO

Art. 40.

(Annullamento e revoca)

L'autorità che ha emesso l'atto può annullarlo, se illegittimo; può revocarlo, se viziato nel merito sin dall'origine; può abrogarlo se risulta viziato nel merito per effetto di leggi sopravvenute o per mutate condizioni di fatto o per nuove esigenze dell'interesse pubblico.

Gli atti costitutivi di rapporti giuridici, debbono essere abrogati quando venga meno una delle condizioni richieste dalla legge per la loro emanazione e la cui sussistenza sia necessaria per la continuazione del rapporto.

L'autorità gerarchicamente superiore può annullare, revocare o abrogare gli atti della autorità inferiore, salvo i casi di competenza specifica ed esclusiva dell'organo inferiore, espressamente stabilita dalla legge.

Art. 41.

*(Annullamento
da parte del Presidente della Repubblica)*

Gli atti illegittimi possono essere in qualunque tempo annullati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 42.

(Limiti)

Non è consentito procedere, d'ufficio, all'annullamento o alla revoca di un atto amministrativo, se non per soddisfare un interesse pubblico e attuale.

Non è ammessa la revoca o l'abrogazione dei provvedimenti costitutivi di capacità o di diritti che l'Amministrazione non abbia il potere di sopprimere o limitare, nonché la revoca e l'abrogazione di autorizzazioni aventi per oggetto l'esercizio di un diritto.

Art. 43.

(Decorrenza)

Se non sia altrimenti disposto l'annullamento e la revoca hanno effetto dalla data dell'atto annullato o revocato; l'abrogazione dal momento in cui è pronunciata.

Art. 44.

(Indennità)

L'annullamento o la revoca di un atto amministrativo non danno luogo ad indennità, se questa non sia espressamente prevista dalla legge o dalle clausole dell'atto, salva, in ogni caso, l'azione di risarcimento dei danni, ove ne ricorrano i presupposti.

È tuttavia sempre dovuta al concessionario, salvo le diverse clausole dell'atto di con-

cessione, una indennità pari al valore attuale dell'impianto e delle altre opere esistenti, quando l'annullamento o la revoca investano concessioni che abbiano dato luogo a costruzioni di impianti od altre opere di carattere permanente, ovvero investano atti autorizzativi delle costruzioni e delle altre opere previste.

Art. 45.

(*Sospensione d'ufficio*)

Nel corso di procedimento per riesame di ufficio, le autorità competenti, se ricorrono giusti motivi, possono disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto.

Art. 46.

(*Convalida*)

L'autorità amministrativa può convalidare l'atto, viziato da illegittimità, mediante un nuovo atto che contenga la menzione del vizio e la dichiarazione che si intende eliminarlo, salvo che contro di esso sia stata proposta impugnativa da parte degli interessati.

L'atto di convalida ha effetto dalla sua emanazione.

Se il vizio consiste nel difetto di un'autorizzazione questa può essere data dall'autorità competente in via sanatoria.

La disposizione del comma precedente non è applicabile al caso di omissione di una proposta o di un parere obbligatorio.

Art. 47.

(*Conversione*)

L'atto invalido, che abbia tutti i requisiti di sostanza e di forma di un atto diverso, può produrre gli effetti di questo, qualora risulti che l'Amministrazione lo avrebbe voluto, se avesse conosciuto la invalidità dell'atto emanato.

Art. 48.

(*Invalidità parziale*)

L'invalidità di una parte dell'atto non si comunica alle altre salvo che queste siano dipendenti da quella o risulti che, senza la parte invalida, l'atto non sarebbe stato emanato.

Se il vizio dell'atto impedisce un determinato effetto, l'atto può produrre egualmente gli altri effetti ai quali risulti idoneo.

CAPO II

RIESAME SU RICORSO

Art. 49.

(*Ricorso gerarchico*)

Contro i provvedimenti delle autorità inferiori è ammesso ricorso alle autorità superiori, anche nei casi in cui i provvedimenti sono emessi per delega o per ordine delle autorità superiori.

I ricorsi gerarchici al Governo da qualunque legge previsti sono decisi con decreto del Ministro. Il ricorso contro il provvedimento del Ministro è deciso con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso.

Art. 50.

(*Ricorso gerarchico improprio*)

Le disposizioni del precedente articolo si osservano in quanto applicabili, anche nei casi in cui la legge ammette il ricorso alla autorità amministrativa contro atti di enti pubblici o di organi collegiali o comunque non legati da rapporti di gerarchia.

Art. 51.

(*Opposizione*)

Salvo che la legge non lo escluda espressamente, il ricorso alla stessa autorità che ha emanato il provvedimento è ammesso

contro gli atti delle amministrazioni centrali dello Stato e degli altri enti di diritto pubblico, e contro gli atti degli organi e degli enti periferici non soggetti al vincolo gerarchico.

L'opposizione è ammessa anche contro i provvedimenti attribuiti espressamente dalla legge alla competenza specifica ed esclusiva delle autorità inferiori.

Fuori dei casi contemplati dai comma precedenti, è sempre ammessa la facoltà di presentare esposti alla autorità che ha emanato l'atto con valore di denuncia al fine di un eventuale riesame d'ufficio.

L'opposizione non è ammessa nei casi in cui la legge prevede il ricorso gerarchico improprio. Neppure è ammessa quando la legge prevede il ricorso al Governo contro il provvedimento del Ministro.

Art. 52.

(Presentazione e notifica del ricorso)

I ricorsi amministrativi debbono essere presentati all'autorità che ha emesso il provvedimento, la quale deve trasmetterli con tutti gli atti ad essi inerenti e il proprio parere all'autorità adita entro il termine massimo di 20 giorni dalla presentazione.

Se il ricorrente preferisce notificare il ricorso a mezzo di ufficiale giudiziario, la notifica va fatta all'autorità adita presso l'autorità che ha emesso il provvedimento.

Se la presentazione o la notifica vengono fatti all'autorità superiore, questa trasmette immediatamente il ricorso all'autorità inferiore, perchè provveda a norma del primo comma del presente articolo.

Art. 53.

(Notifica ai controinteressati)

I ricorsi amministrativi debbono essere notificati ai controinteressati, la cui esistenza risulti dagli atti del procedimento, a pena di decadenza, prima della presentazione od entro il termine perentorio che l'autorità

competente stabilirà in misura non inferiore a 15 giorni.

L'autorità competente deve ordinare che la notifica sia eseguita entro il termine di cui sopra, anche agli altri controinteressati, di cui essa abbia altrimenti notizia. Può inoltre ordinare che un avviso attestante l'avvenuta presentazione del ricorso sia inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, o nel Foglio degli annunci legali, nel termine che sarà all'uopo indicato. Tale pubblicazione è obbligatoria nei casi in cui sia difficile identificare uno o più dei terzi interessati, o in cui il loro numero sia rilevante.

Entro 20 giorni successivi alla avvenuta notificazione del ricorso, ed all'eventuale pubblicazione dell'avviso, deve essere data la prova del compimento delle formalità prescritte nei commi precedenti. Ove tale prova non sia data, o non risulti altrimenti dagli atti, l'autorità competente dichiara la decadenza dell'impugnazione.

Nella copia del ricorso destinata al controinteressato deve essere, a pena di nullità, data notizia che entro il termine di 20 giorni dalla notificazione egli può presentare le sue deduzioni o l'eventuale ricorso incidentale all'autorità competente. Si osserverà l'ultimo comma dell'articolo 156 del codice di procedura civile.

Entro lo stesso termine di 20 giorni dall'avvenuta notifica, o dalla eventuale pubblicazione, ciascuno dei controinteressati può presentare le sue deduzioni e, se del caso, il suo ricorso incidentale.

Le deduzioni e il ricorso incidentale devono essere notificati al ricorrente prima della presentazione.

In caso di ricorso incidentale il ricorrente ha un ulteriore termine di 20 giorni per le sue controdeduzioni, che vanno previamente notificate ai controinteressati.

Sino a quando sono aperti i termini di cui sopra la decisione non può essere emanata.

La decadenza e la nullità di cui ai precedenti commi terzo e quarto non potranno essere pronunciate se il ricorrente abbia, entro il termine di cui al primo comma, adito il Tribunale amministrativo competente e notificato l'atto introduttivo del giudizio

ai controinteressati. Tale norma si applica anche nel caso in cui l'iniziativa del giudizio sia stata presa dal controinteressato.

L'autorità competente può disporre anche la notifica ai cointeressati entro lo stesso termine di cui al primo comma, oppure può, sempre entro lo stesso termine, comunicare loro d'ufficio il ricorso.

Art. 54.

*(Obbligo di provvedere
sui ricorsi amministrativi)*

L'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere sui ricorsi amministrativi.

Decorsi 120 giorni dalla presentazione o dalla notificazione di essi, rispettivamente dalla scadenza dei termini di cui al comma ottavo dell'articolo precedente, senza che alcun provvedimento sia notificato al ricorrente, il ricorso si intende rigettato.

Art. 55.

(Termini per i ricorsi amministrativi)

Salvo quanto è disposto dall'articolo 56, il termine per i ricorsi amministrativi è di 30 giorni a decorrere dalla notificazione del provvedimento amministrativo, a norma degli articoli 2, 3 e 4 e dal ventesimo giorno dal compimento delle formalità di cui allo articolo 5.

Per il computo di tutti i termini previsti dalla presente legge si applicherà l'articolo 155 del codice di procedura civile.

Art. 56.

(Termine di prescrizione)

Nelle controversie relative a diritti si osservano in tutti i casi i termini di prescrizione stabiliti dalla legge, anche se oggetto della impugnazione sia un atto amministrativo.

In questo ultimo caso, il termine decorre dalla notificazione del provvedimento amministrativo e, ove l'interessato si sia valso della facoltà di cui al primo comma dello

articolo 68, dalla notificazione del provvedimento di rigetto o col quale sia stata dichiarata la decadenza del ricorso amministrativo.

Tuttavia, nelle materie riservate esclusivamente alla giurisdizione amministrativa, l'Amministrazione che ha emesso il provvedimento, o quella superiore nella ipotesi di cui al comma precedente, può adire il presidente del competente organo giurisdizionale amministrativo, perchè fissi all'interessato un termine per l'impugnazione, in sede giurisdizionale, del provvedimento stesso. Tale termine non può essere inferiore a 90 nè superiore a 180 giorni, e decorre dalla notificazione dell'ordinanza del presidente. Si osserverà in quanto applicabile l'articolo 749 del codice di procedura civile.

TITOLO V

DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI

Art. 57.

(Sede e giurisdizione)

In ogni città capoluogo di regione è istituito un Tribunale amministrativo con giurisdizione di primo grado.

I Tribunali possono essere formati da più sezioni, anche in sede diversa da quella del capoluogo.

Le sedi e le circoscrizioni dei Tribunali risultano dalla allegata tabella A.

Art. 58.

(Costituzione)

Nei limiti della tabella organica (all. B), la distribuzione dei magistrati fra i Tribunali amministrativi è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Tribunale amministrativo giudica con il concorso di tre componenti.

Art. 59.

(Ammissione in carriera e guarentigie dei giudici amministrativi - Consiglio di amministrazione)

Le nomine dei giudici amministrativi hanno luogo in base a pubblico concorso per esame.

I giudici amministrativi non possono essere trasferiti in altra sede se non col loro consenso, salvo i casi di promozione, di riduzione di organico o di provvedimento disciplinare. La carriera, il trattamento economico, il collocamento a riposo e, in genere, lo stato giuridico dei giudici amministrativi sono regolati dalle stesse norme previste per i magistrati dell'ordine giudiziario.

I presidenti dei tribunali amministrativi sono equiparati ai consiglieri di Stato e possono, su loro domanda, essere trasferiti a quell'ufficio.

Per i magistrati amministrativi è istituito un Consiglio di amministrazione presieduto dal Presidente del Consiglio di Stato, e composto da tre consiglieri di Stato e da tre consiglieri della Corte dei conti, designati dai rispettivi presidenti, nonché dai cinque presidenti più anziani dei Tribunali amministrativi.

Art. 60.

(Ufficio del pubblico ministero)

Presso ciascun Tribunale amministrativo è costituito un Ufficio del pubblico ministero per i giudizi di responsabilità e di conto già devoluti ai Consigli di prefettura.

Art. 61.

(Personale addetto agli Uffici del pubblico ministero)

Agli Uffici del pubblico ministero sono addetti magistrati e funzionari della Corte dei conti.

Art. 62.

(Personale di Segreteria)

Le funzioni delle Segreterie dei Tribunali amministrativi sono disimpegnate da funzionari aventi lo stesso stato giuridico dei cancellieri e dei segretari giudiziari. Essi fanno parte dello stesso ruolo organico.

TITOLO VI

DELLA GIURISDIZIONE
DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI

Art. 63.

(Giurisdizione di primo grado)

Il Tribunale amministrativo conosce in primo grado di tutte le controversie che le leggi attualmente in vigore attribuiscono alla giurisdizione del Consiglio di Stato, e di quelle già attribuite dalle leggi alla Giunta provinciale amministrativa, e al Consiglio di prefettura.

Per adire il Tribunale amministrativo non è necessario che il provvedimento sia definitivo.

Ove sia stato notificato il provvedimento definitivo, è contro di esso che va proposta l'impugnazione.

Anche l'impugnazione di un provvedimento non definitivo va promossa contro l'autorità che sarebbe stata competente a decidere sul ricorso non giurisdizionale.

Art. 64.

(Della giurisdizione di secondo grado)

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale conosce in secondo grado di tutte le controversie decise in primo grado dai Tribunali amministrativi, eccetto quelle relative ai giudizi in materia di responsabilità e di conto.

La Corte dei conti conosce in secondo grado di tutte le controversie in materia di responsabilità e di conto decise in primo grado dai tribunali amministrativi.

Nulla è innovato nella giurisdizione della Corte dei conti per le altre controversie ad essa devolute dalle leggi in vigore.

Art. 65.

(Dei termini)

L'impugnazione avanti il Tribunale amministrativo deve essere proposta entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento amministrativo.

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 4 il termine predetto decorre dalla rinnovazione della notifica.

Nel caso che l'interessato si sia valso delle facoltà di cui al primo comma dell'articolo 68 l'impugnazione in sede giurisdizionale non è più ammessa:

1) quando siano trascorsi 60 giorni dalla notificazione del provvedimento col quale sia stato disposto il rigetto dell'opposizione o del ricorso gerarchico;

2) quando siano trascorsi 180 giorni dalla notificazione o dalla presentazione della opposizione o del ricorso gerarchico, rispettivamente dalla scadenza dei termini di cui all'ottavo comma dell'articolo 53 e l'Amministrazione adita non abbia preso alcun provvedimento.

Il termine per l'appello avverso la sentenza dei Tribunali amministrativi è di 30 giorni a decorrere dalla formale notificazione a norma del codice di procedura civile.

In caso di mancata notificazione si applica l'articolo 327 del codice di procedura civile. I termini predetti sono perentori e la loro inosservanza comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

Art. 66.

(Mancata produzione in giudizio della copia del provvedimento impugnato)

La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato nel giudizio di prima istanza non importa decadenza.

All'atto di costituirsi in giudizio l'Amministrazione convenuta deve produrre il provvedimento stesso e l'intero fascicolo degli atti e documenti in base ai quali è stato ema-

nato. Può anche produrre le copie autentiche, e fotocopie autenticate.

Art. 67.

(Esecutività e sospensione della sentenza)

Le sentenze dei Tribunali amministrativi sono esecutive di pieno diritto.

Tuttavia il magistrato di appello può sospendere l'esecuzione quando concorrono gravi motivi. Si osserveranno gli articoli 351 e 357 del codice di procedura civile in quanto applicabili.

Art. 68.

(Rapporti tra i ricorsi amministrativi e le impugnazioni giurisdizionali)

Se in pendenza di ricorso gerarchico o di opposizione è proposta impugnazione avanti il Tribunale amministrativo, il Tribunale adito si limita a provvedere sulla eventuale domanda di sospensione, se concorrono gravi motivi, del provvedimento impugnato, e sospende il procedimento per 120 giorni. Se entro detto termine il ricorso non contenzioso non è deciso, esso si intende rigettato.

Il giudizio avanti il Tribunale amministrativo prosegue se il ricorso non giurisdizionale è rigettato o è parzialmente accolto. In questi casi l'interessato è ammesso ad integrare la sua impugnazione entro 30 giorni dalla notifica di reiezione del ricorso.

Nell'atto introduttivo del giudizio avanti il Tribunale amministrativo deve essere indicato, a pena di decadenza, la data di presentazione o di notificazione dell'eventuale ricorso amministrativo già proposto. Tale obbligo incombe anche al controinteressato che adisce il Tribunale amministrativo, dopo che gli è stato notificato il ricorso semplice.

Il ricorso amministrativo non è più ammesso se è stata proposta impugnazione in sede giurisdizionale.

Art. 69.

(Obbligo di riesame dell'atto amministrativo)

In caso di accoglimento dell'impugnazione, l'Amministrazione deve riesaminare l'at-

to amministrativo, uniformandosi alle decisioni emesse e tenuto conto anche delle deduzioni delle parti avanti il giudice adito.

L'inosservanza di questo obbligo comporta la responsabilità dei funzionari dello Stato e degli Enti pubblici che per colpa non abbiano provveduto al riesame, nonchè la responsabilità civile dell'Amministrazione statale o di Enti pubblici che avrebbero dovuto provvedere al riesame.

Art. 70.

(Competenza per territorio)

Competente per territorio nelle controversie contemplate dalla presente legge è il Tribunale amministrativo nella cui giurisdizione si trova il luogo dove deve essere notificato il provvedimento di cui si contende.

Se gli interessati aventi diritto alla notificazione sono più e risiedono in circoscrizioni diverse, competente per territorio è il Tribunale amministrativo nella cui giurisdizione ha sede l'amministrazione che ha emanato il provvedimento.

La proposizione del ricorso gerarchico non è causa di variazione della competenza determinata ai sensi del comma precedente.

Per i giudizi di responsabilità e di conto è competente il Tribunale amministrativo nella cui giurisdizione ha sede l'ente o l'organo pubblico cui il conto si riferisce.

Art. 71.

(Procedura - Delega al Governo)

In primo grado il ricorrente è sempre ammesso a far valere nuovi motivi di impugnazione.

Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento di procedura avanti le giurisdizioni amministrative, sia per i giudizi contro gli atti amministrativi, che per quelli in materia di responsabilità e di conto, nonchè per i giudizi nei quali la Corte dei conti conosce in prima ed ultima istanza, uniformandosi per quanto possibile, alle norme del codice di procedura civile.

Fino a quando non sarà emanato il regolamento di procedura, si applicheranno le norme del codice di procedura civile che non siano incompatibili con le disposizioni della presente legge.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 72.

(Abrogazioni di leggi)

Sono abrogati gli articoli 5 e 6 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, l'articolo 31 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, e tutte le disposizioni legislative in contrasto con la presente legge.

Il ricorso straordinario al Capo dello Stato è soppresso.

Art. 73.

(Delega al Governo)

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emanerà:

1) le norme per introdurre nell'ordinamento del Consiglio di Stato e in quello della Corte dei conti i mutamenti necessari per adeguarli alla presente legge, norme che devono essere rifeuse nei rispettivi testi unici di cui al n. 7);

2) il testo unico di tutte le leggi che regolano le guarentigie del cittadino contro gli atti della pubblica Amministrazione;

3) le norme particolari per regolare i concorsi per le nomine dei giudici amministrativi, le materie di esame, le prove scritte e orali e le commissioni esaminatrici, ferme rimanendo, per i concorsi stessi, le norme generali che regolano l'accesso alla magistratura ordinaria;

4) le norme per stabilire il ruolo organico dei Tribunali amministrativi e il numero dei magistrati da assegnare a ciascun tribunale;

5) le norme per stabilire il numero dei funzionari del pubblico ministero da attribuire ai singoli uffici istituiti presso ciascun Tribunale amministrativo;

6) le norme per stabilire il numero dei posti da aumentare nel ruolo organico del personale della cancelleria e segreteria giudiziarie e il numero dei funzionari da assegnare a ciascun Tribunale amministrativo;

7) i testi unici degli ordinamenti del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei Tribunali amministrativi.

Art. 74.

(Inizio del funzionamento dei Tribunali amministrativi)

Il funzionamento dei Tribunali amministrativi avrà inizio alla data che sarà fissata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, e comunque non più tardi dello scadere del secondo anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Saranno decise dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale le cause avanti ad esso pendenti alla data stessa.

Art. 75.

(Prima costituzione dei Tribunali amministrativi)

Per la prima costituzione dei Tribunali amministrativi la metà dei posti in organico potrà essere coperto mediante concorso per titoli da riservare agli impiegati dello Stato, in possesso di laurea in giurisprudenza, in servizio di ruolo da almeno otto anni in una carriera direttiva o di concetto, ai magistrati dell'Ordine giudiziario, nonchè agli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno 10 anni.

Al posto di presidente potranno concorrere soltanto i Consiglieri di Corte d'appello e i primi referendari del Consiglio di Stato o della Corte dei conti.

Art. 76.

(Composizione provvisoria dei Tribunali amministrativi)

Sino a quando non saranno stati nominati i giudici di ruolo, potranno essere comandati a prestare servizio presso i Tribu-

nali amministrativi, i magistrati dell'Ordine giudiziario, i Consiglieri e i referendari della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, i funzionari della Prefettura in possesso di laurea in giurisprudenza, nonchè gli avvocati particolarmente esperti nella materia amministrativa.

L'ufficio del Presidente potrà essere assunto soltanto da Consiglieri di Cassazione, consiglieri di Stato e da Consiglieri della Corte dei conti.

Art. 77.

(Onere finanziario e disciplina fiscale dei Tribunali amministrativi)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 800 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La disciplina fiscale stabilita per i Tribunali dell'ordine giudiziario si osserverà anche per i Tribunali amministrativi.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SICILIA, IL MOLISE, IL TREN- TINO-ALTO ADIGE E LA VALLE D'AOSTA

Art. 78.

(Competenza dei Tribunali amministrativi della Sicilia)

I Tribunali amministrativi della Sicilia conosceranno in prima istanza delle controversie che sono attualmente di competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana istituito con decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654.

I commi, secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, sono abrogati.

Art. 79.
(Appello)

Il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana conoscerà in secondo grado delle controversie già decise in prima istanza dai Tribunali amministrativi della Sicilia, salvo quanto è stabilito dell'articolo successivo.

Per i giudizi di appello, avverso le decisioni dei Tribunali stessi, in materia di responsabilità e di conto, è competente la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, istituita con decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, a norma dell'articolo 3, n. 4, dello stesso decreto legislativo.

Art. 80.
(Appello per le controversie interessanti le Amministrazioni dello Stato)

Salvo le disposizioni del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, l'appello avverso le decisioni dei Tribunali amministrativi della Sicilia, va diretto al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale in tutte le controversie alle

quali ha partecipato o poteva partecipare una amministrazione dello Stato.

Art. 81.
(Conflitti di competenza)

I conflitti di competenza tra il Consiglio di Stato e il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, nonché i conflitti di competenza tra la Corte dei conti e la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, saranno risolti dalla Corte di cassazione a sezioni unite.

Art. 82.
(Disposizioni particolari per il Trentino-Alto Adige per il Molise e per la Valle d'Aosta)

L'organico dei Tribunali amministrativi di Trento, di Bolzano, del Molise e della Valle d'Aosta sarà composto di un solo magistrato con funzioni di presidente.

A comporre il collegio saranno chiamati, di volta in volta dal presidente, due magistrati dell'Ordine giudiziario, di intesa col primo presidente della Corte d'appello.

TABELLA A

(Circoscrizioni dei Tribunali amministrativi)

| SEDE DI TRIBUNALE | CIRCOSCRIZIONE |
|-------------------------|---|
| Torino | Territorio del distretto della Corte d'appello di Torino, esclusa la Valle d'Aosta |
| Aosta | Territorio della Valle d'Aosta |
| Milano | Territorio del distretto della Corte d'appello di Milano |
| Brescia | Territorio del distretto della Corte d'appello di Brescia |
| Trento | Territorio del distretto della Corte d'appello di Trento (Sezione decentrata del Tribunale di Trento) |
| Bolzano | Territorio della provincia di Bolzano |
| Venezia | Territorio del distretto della Corte d'appello di Venezia |
| Trieste | Territorio del distretto della Corte d'appello di Trieste |
| Genova | Territorio del distretto della Corte d'appello di Genova |
| Bologna | Territorio del distretto della Corte d'appello di Bologna |
| Firenze | Territorio del distretto della Corte d'appello di Firenze |
| Perugia | Territorio del distretto della Corte d'appello di Perugia |
| Ancona | Territorio del distretto della Corte d'appello di Ancona |
| Roma | Territorio del distretto della Corte d'appello di Roma |
| L'Aquila | Territorio del distretto della Corte d'appello dell'Aquila |
| Campobasso | Territorio della provincia di Campobasso |
| Napoli | Territorio del distretto della Corte d'appello di Napoli esclusa la provincia di Campobasso |
| Bari | Territorio del distretto della Corte d'appello di Bari |
| Lecce | Territorio del distretto della Corte d'appello di Lecce |
| Potenza | Territorio del distretto della Corte d'appello di Potenza |
| Catanzaro | Territorio del distretto della Corte d'appello di Catanzaro |
| Palermo | Territorio del distretto della Corte d'appello di Palermo |
| Messina | Territorio del distretto della Corte d'appello di Messina |
| Catania | Territorio del distretto della Corte d'appello di Catania |
| Caltanissetta | Territorio del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta |
| Cagliari | Territorio del distretto della Corte d'appello di Cagliari |

TABELLA B

(Magistrati amministrativi regionali)

POSTI IN ORGANICO

| | |
|-----------------------------|-------|
| Consiglieri | 28 |
| Primi referendari | 33 |
| Referendari | 46 |
| | <hr/> |
| | 107 |